

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

R E L A Z I O N E ILLUSTRATIVA

Contenuto e finalità del Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

L'obiettivo del Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 è di consentire ai cittadini dell'UE di accedere ad una nuova tipologia di prodotto pensionistico, denominato "*Pan-European Personal Pension Products*" (di seguito "PEPP") caratterizzato, tra l'altro:

- dalla possibilità di essere realizzato e distribuito da un'ampia platea di operatori (compagnie assicurative, banche, fondi pensione professionali, alcune società d'investimento e gestori patrimoniali);
- da caratteristiche semplici e predefinite, tra cui si segnala il c.d. *basic* PEPP, (obbligatoriamente offerto qualora il fornitore proponga più linee di investimento), predefinito per costituire un prodotto sicuro che funga da opzione standard di investimento attraverso o (i) l'applicazione di una tecnica di attenuazione del rischio che consenta di recuperare il capitale (ii) oppure di una garanzia sul capitale investito;
- da un regime di piena portabilità fra gli Stati membri dell'UE¹ che si aggiunge a quello di libertà di trasferimento della posizione da un intermediario ad un altro.

In generale, il Regolamento armonizza gli elementi fondamentali del PEPP, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alla distribuzione (comprese la comunicazione di informazioni e la consulenza), alla politica degli investimenti e modalità di erogazione delle prestazioni, all'ipotesi di trasferimento presso un altro fornitore, nonché alla fornitura ed alla portabilità del PEPP a livello transfrontaliero, lasciando agli Stati membri la possibilità di disciplinare alcuni aspetti relativi sia alla fase di accumulo delle risorse sia a quella di erogazione delle prestazioni.

In definitiva, con il Regolamento in esame sono state introdotte disposizioni concernenti la creazione e la distribuzione del PEPP al fine di integrare i quadri nazionali in materia di schemi pensionistici privati. In linea con la politica dell'UE intesa a rafforzare la tutela dei consumatori, il PEPP prevede un'opzione standard di investimento a basso rischio, accanto alle quali i fornitori possono comunque predisporre formule più sofisticate,

¹ I PEPP sono prodotti pensionistici volontari che offrono ai consumatori una nuova opzione paneuropea di risparmio per la pensione. Questa nuova tipologia di prodotto consente ai risparmiatori una più ampia possibilità di scelta nell'accumulo di risparmio dedicato alla pensione.



caratterizzate comunque dalla presenza di tecniche di mitigazione del rischio e piena trasparenza, in particolare sui costi.

Il Regolamento rientra tra quegli atti dell'Unione europea che intendono contribuire alla realizzazione dell'Unione dei Mercati dei Capitali, in quanto parte delle risorse raccolte tramite i PEPP potranno essere destinate al finanziamento dell'economia reale, circostanza che potrà essere favorita dall'orizzonte di lungo periodo che contraddistingue il risparmio avente finalità di tipo previdenziale.

Termini e procedure per l'applicazione delle disposizioni europee

La legge n. 53 del 22 aprile 2021 (articolo 20, legge di delegazione europea 2019-2020), recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, ha delegato il Governo ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del Regolamento PEPP volti ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento in discorso, entro 12 mesi dalla sua data di entrata in vigore (8 maggio 2021). Dunque, entro l'8 maggio 2022 dovrà essere adottato il decreto legislativo "attuativo"; il Regolamento è invece applicabile dal 22 marzo 2022.

La finalità dell'intervento normativo in questione è quella di creare le condizioni per consentire un ordinato "inserimento" del prodotto PEPP nel sistema e nel mercato della previdenza complementare nazionale.

Con tale intervento sarà introdotto nel nostro ordinamento una nuova tipologia di prodotto pensionistico, che si pone come alternativa a quelle di cui al decreto legislativo n. 252/2005. Il PEPP è infatti un prodotto aggiuntivo delle altre forme pensionistiche, che non incide sugli attuali schemi pensionistici nazionali obbligatori o aziendali o professionali (EPAP/IORPs).

In altri termini, trattandosi di un prodotto di c.d. terzo pilastro (i.e. prodotto ad adesione e contribuzione volontaria che si affiancherà agli schemi pensionistici collettivi e nel quale non sarà consentito far confluire quote di trattamento di fine rapporto (TFR) maturato o maturando), il PEPP si porrà come alternativo delle forme pensionistiche ad adesione individuale di cui agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, (fondi pensione aperti ad adesione individuale, istituiti come patrimoni separati da intermediari sottoposti a vigilanza e PIP – piani pensionistici individuali – realizzati da compagnie di assicurazione).

Consultazioni svolte

Lo schema di decreto legislativo per l'attuazione del Regolamento PEPP nell'ordinamento nazionale, è stato elaborato previo confronto a livello tecnico con le competenti Autorità di vigilanza, Consob, COVIP, IVASS e Banca d'Italia.



Lo schema di decreto legislativo è stato sottoposto a consultazione pubblica per un periodo di 28 giorni (dal 22 febbraio al 12 marzo 2022)² al fine di raccogliere i contributi delle predette Autorità competenti, nonché delle associazioni di categoria e dei principali *stakeholders*, per poi giungere ad un testo definitivo largamente condiviso.

Si illustra, di seguito, il contenuto delle norme introdotte nello schema di decreto legislativo. I criteri di delega contenuti nell'articolo 20 della legge n. 53 del 22 aprile 2021, sono stati esercitati ad eccezione di quello di cui al comma 2, lettera m). Tale criterio avrebbe permesso di esercitare l'opzione di cui all'articolo 58, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1238 ("Forme di erogazione"), che consente di prevedere le condizioni per le quali lo Stato possa esigere il rimborso dei vantaggi e degli incentivi concessi ai risparmiatori in PEPP. Poiché tali incentivi non sono stati previsti nello schema di decreto non si è, di conseguenza, provveduto all'esercizio dell'opzione.

Articolo 1: Definizioni

L'**articolo 1** elenca le definizioni dei principali concetti contenuti nello schema di articolato, nonché delle Autorità coinvolte o richiamate nello stesso.

Segnatamente, il provvedimento in esame introduce, ai fini dello stesso e con riferimento all'ulteriore ambito di norme da esso richiamate, in particolare quelle di carattere fiscale, talune definizioni volte a fornire certezza applicativa ed interpretativa.

Trattasi, nello specifico, della definizione di "*Prodotto Pensionistico Individuale paneuropeo*" (PEPP), ripresa dal regolamento (UE) 2016/234, nonché una serie di ulteriori definizioni correlate ed ancillari alla prima ("*cliente PEPP*", "*Beneficiario PEPP*", "*contratto PEPP*", "*sottoconto*" "*sottoconto Italiano*").

Articolo 2: Individuazione delle autorità nazionali competenti

L'articolo 2, in attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) della legge di delegazione, individua le Autorità nazionali competenti in materia e le rispettive funzioni.

In particolare, il **comma 1** individua la COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS quali autorità nazionali competenti designate ai sensi del Regolamento, che dispongono di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari. È fatto salvo quanto diversamente previsto nel testo del decreto circa l'attribuzione di specifiche funzioni alle altre Autorità. Con tale individuazione si adempie a quanto previsto dall'articolo 2, numero 18), del regolamento (UE) 2019/1238.

² https://www.dt.mef.gov.it/it/news/2022/consultazione_pepp_24_02_2022.html.



Il **comma 2** individua, in linea generale la COVIP quale autorità nazionale competente a vigilare sul rispetto degli obblighi che il Regolamento impone in capo ai fornitori di PEPP.

Il **comma 3** individua le attribuzioni previste in capo alle altre Autorità, diverse dalla COVIP, in relazione ai soggetti dalle stesse vigilati.

Il **comma 4** fa salve le altre competenze della Banca di Italia e dell'IVASS in materia di sana e prudente gestione dei soggetti dalle stesse vigilate, nonché di contenimento del rischio e di stabilità previste dalla rispettiva disciplina normativa.

In particolare, Banca d'Italia, Consob ed IVASS sono designate quali Autorità competenti ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal medesimo Regolamento in coerenza con il generale assetto ed il riparto di competenze previsti a livello nazionale tra le stesse in materia di stabilità del sistema (e dei singoli intermediari) e correttezza delle regole di condotta (consulenza, distribuzione).

Articolo 3: Registrazione dei PEPP

Ai sensi dell'**articolo 3, comma 1**, la COVIP è l'Autorità nazionale competente a ricevere le richieste di registrazione dei PEPP presentate dai fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia.

Invero, in aderenza a quanto previsto nei criteri di delega (articolo 20, comma 2, lettera *a*) della legge di delegazione europea 2019-2020), la COVIP è stata designata quale Autorità competente per le procedure di registrazione e di cancellazione.

Il **comma 2** specifica che la decisione di registrazione è adottata dalla COVIP, sentita: *(i)* la Banca d'Italia con riferimento ai fornitori di PEPP quali le banche, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR) ed i gestori di fondi alternativi di investimento (GEFIA) (**lettera a**); *(ii)* l'IVASS con riferimento ai fornitori di PEPP quali le imprese di assicurazioni operanti nel ramo assicurazione diretta vita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE e dell'allegato II della direttiva medesima (**lettera b**).

Ai sensi del **comma 3** alla COVIP spetta, altresì, la competenza di adottare una decisione di annullamento della registrazione del PEPP, sentito il parere delle Autorità indicate al precedente comma 2.

Articolo 4: Distribuzione dei PEPP

L'**articolo 4** disciplina il riparto dei poteri di vigilanza tra le Autorità in tema di distribuzione dei PEPP.

In particolare, in virtù del **comma 1**:

a) la COVIP è l'Autorità nazionale competente con riferimento agli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP);



b) la Consob è l'Autorità nazionale competente a vigilare sulle banche, SIM, SGR, GEFIA ed imprese di investimento autorizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1238 e alla società Poste Italiane Divisione servizi di Bancoposta;

c) l'IVASS è l'Autorità competente per le imprese di assicurazione operanti nel ramo assicurazione diretta vita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE e dell'allegato II di tale direttiva, e per gli intermediari assicurativi diversi dai soggetti di cui alla lettera b).

Il **comma 2** stabilisce che la COVIP è l'Autorità nazionale competente a vigilare sul rispetto degli obblighi imposti in tema di documentazione commerciale dall'articolo 29 del Regolamento, ai sensi del quale tale documentazione commerciale, contenente informazioni specifiche relative al PEPP, non deve includere alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel documento recante le informazioni chiave per i potenziali risparmiatori (KID - *Key Information Document*). In particolare, la competenza a verificare la congruenza della documentazione commerciale rispetto al PEPP KID viene attribuita alla stessa Autorità che vigila sul PEPP KID, ossia alla COVIP. Per completezza si chiarisce che gli obblighi di cui all'articolo 18 par. 2 e 26 par. 9 del Regolamento PEPP non sono espressamente richiamati per evitare l'insorgenza di dubbi in capo ai fornitori, poiché tali obblighi sono già compresi in quello più ampio in tema di PEPP KID.

Articolo 5: Altri poteri e funzioni delle autorità nazionali competenti

L'**articolo 5** illustra un'ulteriore ripartizione dei poteri spettanti a ciascuna Autorità nazionale con riferimento agli altri obblighi e competenze fissate nel Regolamento PEPP.

In particolare, la disposizione normativa di cui al **comma 1** attribuisce ulteriori competenze alla COVIP, quali in particolare quelle relative: *(i)* ai poteri in tema di apertura di un sottoconto (articoli 16 e 21 del Regolamento); *(ii)* ai poteri di intervento inerenti al divieto o alla limitazione della commercializzazione o distribuzione di un PEPP (articolo 63 del Regolamento), in attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b) della legge di delegazione. Quest'ultimi poteri d'intervento sono svolti, dalla COVIP, sentite le altre Autorità nazionali competenti secondo le rispettive attribuzioni. Si definisce inoltre il riparto di competenze tra COVIP, Consob, Banca d'Italia e IVASS in tema di esercizio della libera prestazione di servizi di cui all'articolo 14 del regolamento. Si tratta di disposizioni già vigenti nell'ordinamento nazionale, che non vengono modificate.

Il **comma 2** definisce il riparto di competenze in tema di libertà di stabilimento di cui all'articolo 15 del Regolamento.

Il **comma 3** stabilisce che la COVIP è l'Autorità competente a ricevere le segnalazioni necessarie ai fini della vigilanza di cui all'articolo 40 del Regolamento. Tali informazioni sono poi trasmesse alle altre Autorità nazionali in base alle rispettive competenze.



Con riferimento alla vigilanza sul rispetto degli obblighi in tema di regole di investimento di cui all'articolo 41 del Regolamento, il **comma 4** attribuisce a COVIP ed IVASS la funzione di verificare la conformità degli investimenti effettuati dai soggetti da loro vigilati a quanto previsto dal Regolamento. Segnatamente, per gli investimenti effettuati da: *(i)* fondi pensione (inclusi quelli costituiti come patrimoni separati da banche, SGR e assicurazioni) banche, SIM, SGR e GEFIA la competenza spetta a COVIP; *(ii)* compagnie assicurative la competenza spetta ad IVASS. Tali soggetti dovranno effettuare investimenti conformi al principio della *prudent person rule*, coerenti con l'orizzonte a lungo termine del prodotto.

Questo approccio è coerente con il riparto di competenze previsto, con riferimento alla Banca d'Italia, nella disciplina sui fondi pensione aperti, tenuto conto che nella previdenza complementare l'Istituto non ha responsabilità di vigilanza sulle regole di investimento degli attivi, anche quando i fondi pensione sono istituiti e gestiti da banche e gestori di fondi. Questa impostazione lascia impregiudicati i poteri (e le conseguenti possibilità di intervento) sui profili di stabilità e sana e prudente gestione dei soggetti vigilati dalla Banca d'Italia ed è coerente con la complessiva impostazione del decreto, che attribuisce a COVIP specifiche competenze favorendo comunque lo scambio di informazioni e assicurando l'esercizio della vigilanza da parte delle altre autorità, secondo le rispettive competenze.

La disposizione di cui al **comma 5** attribuisce la competenza in tema di reclami *ex* articolo 50 del Regolamento alle quattro Autorità secondo il riparto di competenze effettuato dal presente schema di decreto e sopra indicato.

Articolo 6: Pubblicazione delle disposizioni nazionali

L'**articolo 6** è volto a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento PEPP.

In aderenza al criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c) della legge di delegazione, la COVIP viene designata quale Autorità competente per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 12 del Regolamento PEPP.

Segnatamente, la COVIP è tenuta a pubblicare e aggiornare sul proprio sito internet i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le condizioni relative alla fase di accumulo e le condizioni relative alla fase di decumulo, incluse le informazioni sulle ulteriori procedure nazionali istituite per applicare i vantaggi e gli incentivi stabiliti a livello nazionale (**comma 1**).

Le altre Autorità nazionali garantiscono sul proprio sito internet un *link* diretto al sito COVIP in cui sono presenti le suddette informazioni (**comma 2**).

Articolo 7: Coordinamento tra le autorità nazionali

L'articolo in esame, conformemente al criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera q) della legge di delegazione, regola le forme di collaborazione, anche



operativa, tra le Autorità nazionali coinvolte al fine di agevolare l'esercizio delle competenze loro attribuite, nel rispetto della reciproca indipendenza, richiamando al riguardo l'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (legge sul risparmio).

Articolo 8: Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal Regolamento UE 2019/1238

L'articolo 8, in attuazione degli articoli 67, 68, 69, 70 del Regolamento PEPP e del criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettere n) ed o) della legge di delegazione, disciplina le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al Regolamento PEPP.

In particolare, i **commi 1 e 2**, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 3, lettere d), e) ed f) del Regolamento PEPP, stabiliscono, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, da parte dei fornitori e distributori di PEPP, sanzioni pecuniarie differenti a seconda che la violazione sia stata commessa da parte di una persona giuridica ovvero fisica.

Il **comma 3** disciplina le sanzioni applicabili nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela dei risparmiatori in PEPP o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato.

La disposizione normativa di cui al citato comma 3 è in linea con l'approccio sistematico di cui al TUF in materia di *Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di comunicazione dati* (articolo 190-bis TUF), introdotto con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 di attuazione della direttiva 2013/36/UE (CRD IV).

Il **comma 4**, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 3, lettera g) del Regolamento PEPP stabilisce che la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, qualora quest'ultimo risulti essere superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo.

Il **comma 5**, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 3, lettere a) e b) del Regolamento PEPP, prevede l'applicabilità di sanzioni amministrative alternative (quale l'ordine di terminare il comportamento illecito ovvero una dichiarazione pubblica indicante l'identità del soggetto e la natura della violazione) alla sanzione pecuniaria in caso di infrazioni di scarsa offensività o pericolosità.

Il **comma 6**, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento PEPP, prevede l'applicabilità della sanzione interdittiva accessoria in ragione della gravità della violazione commessa ed accertata.



Il **comma 7, primo periodo**, sancisce che l'importo e la tipologia delle sanzioni amministrative sono determinati in base ai criteri indicati dall'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238. Trattasi, in particolare, dei seguenti criteri: *(i)* della rilevanza, la gravità e la durata della violazione; *(ii)* del grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione; *(iii)* della capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta in particolare dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo e dalla situazione patrimoniale netta della persona fisica responsabile; *(iv)* dell'entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati; *(v)* delle eventuali perdite a carico di terzi causate dalla violazione; *(vi)* del livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con le autorità competenti; *(vii)* delle precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

Il comma 7, **secondo periodo** prevede la non applicabilità di talune disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in caso di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da IVASS e COVIP. Nella specie, si tratta di esclusioni peculiari del procedimento sanzionatorio di competenza delle predette Autorità, concernenti la previsione di termini differenti per la notifica dell'atto di contestazione, l'esclusione del pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie e l'attribuzione della competenza sui ricorsi avverso le sanzioni al giudice amministrativo.

Il predetto regime di esclusione non trova applicazione con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate dalla Consob e dalla Banca d'Italia in quanto la competenza in materia spetta al giudice ordinario.

Il comma 8, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento PEPP, prevede l'applicabilità delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo nei confronti del depositario in caso di violazione delle funzioni e dei compiti allo stesso attribuiti ed espressamente previste dagli articoli 47, 48 e 49 del TUF.

I commi da 9 a 11, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 68, 69 e 70 del Regolamento PEPP, definiscono le modalità e le procedure per l'applicazione delle sanzioni, tra cui la pubblicità del provvedimento sanzionatorio e la comunicazione dello stesso da parte di COVIP all'EIOPA.

Articolo 9: Informazioni aggiuntive

L'**articolo 9**, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 37 del Regolamento PEPP e del criterio di delega di cui all'art. 20, comma 2, lett. e), della legge di delegazione, stabilisce che i fornitori di PEPP sono tenuti a fornire ai risparmiatori in PEPP proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento, in modo da permettere la confrontabilità dei PEPP con le vigenti forme pensionistiche individuali nazionali. La COVIP, sentite le altre Autorità, è tenuta a fissarne le tempistiche e le modalità .

Articolo 10: Condizioni relative alla fase di accumulo



L'**articolo 10** disciplina le condizioni per la fase di accumulo, in ordine alla quale il Regolamento PEPP prevede la discrezionalità del legislatore nazionale, prevista al criterio di delega di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), della legge di delegazione.

Al riguardo, giova rilevare come a livello comunitario³ è stata sottolineata l'opportunità di assicurare ai PEPP la stessa fiscalità riconosciuta alle forme pensionistiche individuali. In aderenza a quanto statuito a livello sovranazionale, il criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), della Legge di delegazione europea 2019-2020⁴ prevede di "*definire un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari ex D. Lgs. 252/2005*", il cui regime fiscale, come noto, è articolato in modo pluriperiodale al fine di tener conto del ciclo di vita delle stesse.

Con riguardo alla fase di accumulo, tale trattamento si concretizza nella deducibilità dal reddito imponibile IRPEF dei contributi versati, purché non superiori alla somma di 5.164,57 euro all'anno.

Conformemente a quanto previsto dai criteri di delega, pertanto, l'articolo 10 del presente schema di decreto, stabilisce la deducibilità dal reddito imponibile IRPEF dei contributi versati per il finanziamento del sottoconto italiano di PEPP. L'importo massimo e le modalità di calcolo della deduzione seguono la disciplina già esistente nell'ambito della contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

È esclusa la possibilità di destinare quote del trattamento di fine rapporto (TFR) ai PEPP.

Il **comma 1** del presente articolo riguarda i soggetti che possono versare contributi al finanziamento dei sottoconti italiani di PEPP. In particolare, il sottoconto italiano di PEPP può essere finanziato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte del risparmiatore in PEPP, anche, su base volontaria, da parte del datore di lavoro o del committente. È prevista, altresì, la possibilità di finanziare, mediante versamento di contributi, la posizione previdenziale di soggetti fiscalmente a carico.

Il **comma 2** prevede che i contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo fino alla somma di 5.164,57 euro all'anno.

Ai sensi del **secondo periodo del comma 2**, al fine del computo del limite 5.164,57 euro, devono essere presi in considerazione tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali, quindi anche i contributi versati alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252/2005, nonché le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). È inoltre prevista l'applicazione del contributo di solidarietà per i contributi datoriali volontari.

Il **terzo periodo del comma 2** dispone che il contribuente comunichi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è effettuato il versamento, l'ammontare della parte di

³ Raccomandazione del Comitato economico e sociale europeo sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) del 19 ottobre 2017.

⁴ Legge 22 aprile 2021 n. 53.



contributi versata e non dedotta nella dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui il diritto alla prestazione sorga in una data antecedente al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è effettuato il versamento, la comunicazione deve essere effettuata entro tale data.

Il **comma 3** stabilisce che, nel caso di contributi versati nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), ovvero di soggetti fiscalmente a carico, la deduzione di cui al comma 2 spetta, per l'ammontare eventualmente non dedotto dalle stesse, al soggetto cui esse sono fiscalmente a carico, fermo restando l'importo massimo stabilito al comma 2.

Al successivo **comma 4**, per i lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, per i primi cinque anni di apertura del sottoconto italiano, sono accordati gli stessi benefici previsti, per i soggetti che aderiscono alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252/2005, dall'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo

Le disposizioni in materia di deducibilità dei contributi versati sono completate con le modifiche apportate dall'articolo 16, comma 1 del presente decreto al Testo Unico delle Imposte sui Redditi. In particolare, come meglio illustrato nel successivo articolo 10 del presente decreto, la lettera *e-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 del TUIR viene modificata al fine di consentire la deducibilità dei contributi versati ai PEPP ovunque istituiti. Le condizioni e i limiti alla deducibilità dei predetti contributi sono quelle, sopra illustrate, poste dall'articolo 8 del presente decreto.

Infine, il **comma 5** prevede che, su base volontaria, la contribuzione al PEPP possa proseguire oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, a condizione che alla data del pensionamento risulti effettuata la contribuzione per almeno un anno al sottoconto italiano. È, inoltre, fatta salva la facoltà del risparmiatore di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche PEPP.

Articolo 11: Segregazione di attività e passività e tutela dei clienti

Il **comma 1** definisce l'esclusività e la segregazione delle attività e delle passività generate dalla fornitura del PEPP e la conseguente impossibilità di trasferimento o utilizzo per altre attività del fornitore di PEPP.

Il **comma 2**, tutela l'interesse del fornitore di PEPP, impedendo ai creditori del depositario o del sub-depositario di aggredire le somme di denaro e strumenti finanziari del sottoconto italiano del fornitore di PEPP. In particolare, la disposizione in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d) della legge di delegazione, sancisce il principio della separazione patrimoniale delle attività dei PEPP da quelle del depositario, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3-*quater* del decreto legislativo n. 252/2005 e, quindi, fornisce agli investitori in PEPP protezione analoga a quella riconosciuta agli aderenti alle forme pensionistiche esistenti, così consentendo di riconoscere al prodotto PEPP il medesimo trattamento fiscale previsto per queste, ottemperando a quanto richiesto dal citato criterio di delega.



Articolo 12: Richiesta di trasferimento rivolta a un fornitore di PEPP avente sede legale in Italia

L'articolo in esame disciplina il trasferimento del PEPP, istituto che caratterizza l'innovazione di questo prodotto che nasce proprio con il fine di permettere la portabilità tra gli Stati membri.

Il **comma 1** disciplina le modalità per il trasferimento della propria posizione presso altro fornitore di PEPP, tra cui la forma scritta in conformità all'art.53 del Regolamento e al criterio di delega art. 20, comma 2, lett. g).

In conformità all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, nonché al criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera h) della legge di delegazione, sotto il profilo dei costi, è esercitata l'opzione che consente di prevedere che il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore del PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso è limitato alle spese amministrative effettivamente sostenute dal fornitore di PEPP e previamente comunicate al risparmiatore in PEPP (**comma 2**).

Il **comma 3** stabilisce che le operazioni di trasferimento disciplinate dall'articolo 52 del Regolamento PEPP, sono esenti da ogni onere fiscale.

Articolo 13: Condizioni relative alla fase di decumulo prima dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP

L'**articolo 13** dello schema di decreto, in aderenza a quanto previsto dal criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera i) della legge di delegazione, disciplina gli istituti dell'anticipazione, della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) e del riscatto della prestazione individuale maturata prima dell'erogazione della prestazione pensionistica PEPP. Le condizioni ivi previste sono ricalcate alla stregua di quanto previsto dal decreto legislativo n. 252/2005 in materia.

Il **comma 1** dispone che i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni PEPP e alle prestazioni pensionistiche PEPP, che saranno definiti in sede contrattuale, devono rispettare quanto previsto nel presente articolo e nell'articolo 15.

I **commi 2 e 3** stabiliscono i requisiti, le condizioni e le modalità per poter ottenere un'anticipazione della posizione individuale maturata ed i relativi trattamenti.

In particolare, il **comma 2** individua le fattispecie in cui il risparmiatore di PEPP può chiedere un'anticipazione della prestazione e il relativo regime fiscale. Tali fattispecie, e il relativo regime fiscale, coincidono, nella sostanza, con quelle previste per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252/2005.

Nella specie, è possibile richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi:



a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata nel sottoconto italiano, per spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni relative al risparmiatore, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, si applica una ritenuta a titolo di imposta pari al 15 per cento, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di contribuzione eccedente il 15°, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

b) decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata nel sottoconto italiano, per l'acquisto della prima casa (per il risparmiatore o per i figli), o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione sulla prima casa. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

c) decorsi 8 anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata nel sottoconto italiano, per ulteriori esigenze dei risparmiatori. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.

Il **comma 3** dell'articolo in commento stabilisce un limite alle somme che possono essere percepite a titolo di anticipazione. Tale limite è pari al 75 per cento del totale dei versamenti effettuati maggiorato delle plusvalenze tempo per tempo realizzate. Il medesimo comma, inoltre, al fine di consentire la ricostituzione della posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione, dispone che le anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni eccedenti il limite di deducibilità di 5.164,57 euro. Sulle somme che eccedono il predetto limite è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

I **commi da 4 a 6** contengono la disciplina della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) adattandola alle caratteristiche dei PEPP. In linea con l'impostazione utilizzata per le anticipazioni, per la richiesta della RITA sono state inserite tutte le opzioni previste dal decreto legislativo n. 252/2005, con le relative disposizioni di carattere fiscale.

Il **comma 6**, in particolare, prevede l'applicazione, sulla parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, di una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° di maturazione della posizione pensionistica individuale nel sottoconto italiano, con una riduzione massima di 6 punti percentuali. È fatta salva la facoltà del contribuente di non avvalersi di tale imposizione sostitutiva.

Il **comma 7** stabilisce le possibili modalità di riscatto anticipato. La relativa disciplina è stata fissata sulla base di quanto stabilito dall'articolo 14, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 252/2005 che trova applicazione anche nei confronti delle forme pensionistiche individuali nel sottoconto italiano.



Il **comma 8** definisce il caso di morte del risparmiatore in PEPP prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Il **comma 9** individua il trattamento fiscale applicabile nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 7, lettere a) e b) e 8.

Segnatamente, il comma 9 dispone, sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale di cui ai commi 8 e 10, l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° di maturazione della posizione pensionistica individuale, con un limite massimo alla riduzione di 6 punti percentuali.

Il **comma 10** definisce il periodo di anzianità da considerare per richiedere le anticipazioni della prestazione individuale maturata.

Il **comma 11** esplicita i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità applicabili alle suddette forme di anticipazione della prestazione individuale maturata.

Il **comma 12** precisa che ai fini dell'applicazione delle ritenute previste nell'articolo 13, in esame, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 6 e 7.

Art. 14 Regime tributario dei rendimenti

L'**articolo 14** dello schema di decreto legislativo in esame disciplina il regime fiscale dei rendimenti conseguiti nella fase di investimento dal PEPP istituito nel territorio dello Stato. Tale regime, in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 20, comma 2, lettera d) della legge di delegazione, è analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 252/2005, cui, in particolare, fa riferimento.

Il **comma 1** del presente articolo sancisce come criterio-base l'assoggettamento dei sottoconti italiani di PEPP ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento, che i fornitori di Pepp applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Al fine della determinazione del risultato netto maturato dei conti PEPP, il **secondo periodo del comma 1** rinvia, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.

Il **comma 2** sancisce il principio della separazione patrimoniale del conto PEPP rispetto al conto del fornitore e del cliente.

I **commi 3 e 4** stabiliscono le modalità e i termini di versamento dell'imposta sostitutiva cui sono tenuti i fornitori di PEPP sia nazionali che esteri, e della relativa dichiarazione.

In particolare, il **comma 3** dispone che il versamento dell'imposta sostitutiva, di cui al comma 1, da parte dei fornitori di PEPP, deve avvenire entro il 16 febbraio di ciascun anno.

Il successivo **comma 4** prevede che la dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata dai fornitori di PEPP con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.



Il **comma 5** disciplina le modalità per assoggettare ad imposizione del risultato maturato i sottoconti italiani. L'esistenza di differenti modalità di costituzione dei PEPP, infatti, (sia in forma individuale sia in forma collettiva) impone un adattamento delle modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva ex art. 17 del D. lgs n. 252-2005 alle diverse fattispecie, soprattutto nel caso di fattispecie cross border. Trattandosi di disposizioni volte a disciplinare aspetti operativi, la definizione di tali differenti modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva è demandata a successivi DM, come previsto dal **comma 6**.

Art. 15 Condizioni relative alla fase di decumulo al momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP

L'articolo 15, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera i) della legge di delegazione, disciplina la fase di erogazione della prestazione finale, caratterizzata da un'ampia flessibilità, quale uno tra i principali elementi che caratterizzano i PEPP rispetto agli altri prodotti analoghi attualmente previsti nell'ordinamento italiano, consentendo di andare incontro alle esigenze di una diversa categoria di risparmiatori e, in tal modo, di ampliare il numero degli aderenti al sistema previdenziale.

In tale ottica, sono previsti regimi fiscali differenti a seconda della forma di erogazione del prodotto per cui si opta.

Il **comma 1** stabilisce che il diritto alla prestazione pensionistica PEPP maturata nel sottoconto italiano, si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza. Nel caso in cui il risparmiatore in PEPP non sia titolare di reddito di lavoro o d'impresa, il diritto alla prestazione pensionistica PEPP si acquisisce al raggiungimento dell'età pensionabile vigente nel regime obbligatorio di base. Il diritto alla prestazione pensionistica PEPP è, in ogni caso, subordinato all'apertura del sottoconto da almeno cinque anni.

Il **comma 2** prevede, in linea con quanto previsto dal Regolamento PEPP, che i fornitori di PEPP possono offrire le prestazioni pensionistiche PEPP nelle seguenti forme: (i) rendita; (ii) somma erogata in un'unica soluzione; (iii) prelievo; (iv) una combinazione delle predette forme.

Ad ognuna delle predette forme di erogazioni si accorda un determinato trattamento fiscale, con un regime fiscale di favore per la rendita rispetto alle altre forme di erogazione che analogamente a quanto previsto per le forme pensionistiche esistenti, consiste nell'assoggettamento ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di apertura del sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Ai soli fini fiscali le prestazioni erogate in forma di prelievi sono soggette allo stesso regime previsto per le prestazioni in forma di capitale (**comma 3**).



Tale disciplina di favore trova il proprio fondamento nell'articolo 58 del Regolamento PEPP, nonché nel criterio di delega di cui al citato articolo 20, comma 2, lett. 1) della LDE 2019-2020, che consente al Governo di stabilire misure di favore per la rendita vitalizia.

Il suddetto regime fiscale si applica anche in caso di erogazione della prestazione in forma di (i) capitale fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato e di (ii) prelievi, a condizione che quanto prelevato complessivamente in parte in forma di capitale e in parte in forma di prelievo non superi il 50 per cento del montante finale accumulato (**comma 3**).

Invece, in caso di prestazioni pensionistiche PEPP erogate in capitale e quelle erogate in forma di prelievi superiori al 50 per cento del montante finale accumulato, sono assoggettate per l'intero ammontare alla tassazione ordinaria prevista per le attività finanziarie, ossia sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23 per cento (**comma 4**).

Il **comma 5** stabilisce modalità di determinazione della base imponibile delle ritenute di cui ai commi precedenti. In particolare, le prestazioni erogate in forma di capitale o di prelievi sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte dei redditi già assoggettati a imposta. Le prestazioni erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto, oltre che della parte dei redditi già assoggettati a imposta, anche dei rendimenti di cui all'articolo 44, comma 1, lett. g-*quinquies*), del TUIR, se determinabili.

Il **comma 6** disciplina le modalità di applicazione delle ritenute di cui ai commi precedenti. Tali ritenute sono applicate: (i) dai fornitori di PEPP, nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale o di prelievo; (ii) dai soggetti eroganti, nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita.

A tal fine i fornitori di PEPP, secondo quanto previsto dal **comma 7**, comunicano ai soggetti eroganti i dati in loro possesso necessari per il calcolo delle prestazioni corrispondenti ai redditi già assoggettati a imposizione. L'ultimo periodo del comma 7 prevede che nel caso in cui il soggetto tenuto all'applicazione delle ritenute sulle prestazioni pensionistiche non sia residente nel territorio dello Stato e non disponga di una stabile organizzazione nel medesimo territorio, la ritenuta può essere applicata direttamente dal soggetto che opera nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti di cui all'articolo 23 del DPR n. 600/1973.

Il **comma 8** stabilisce che, in caso di morte del beneficiario di PEPP, i contratti PEPP posso prevedere la restituzione ai soggetti dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale.

Il **comma 9** definisce il periodo di anzianità da considerare per la richiesta della prestazione pensionistica PEPP.

Le prestazioni pensionistiche PEPP sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria (**comma 10**).

Art. 16 Norme di coordinamento fiscale

Conformemente al criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera p) della legge di delegazione, l'articolo in esame modifica le disposizioni fiscali applicabili alle forme di previdenza complementare al fine del coordinamento con la disciplina prevista per i PEPP.

Il **comma 1** apporta le necessarie modificazioni ed integrazione al Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Segnatamente, viene modificato:

- (i) l'articolo 10, in materia di oneri deducibili dall'IRPEF, al fine di ricomprendere tra tali oneri i contributi versati ai PEPP; i contributi versati ai PEPP sono deducibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 9 del presente decreto;
- (ii) l'articolo 50 al fine di assimilare ai redditi da lavoro dipendente le prestazioni pensionistiche PEPP;
- (iii) l'articolo 52 in materia di determinazione della base imponibile dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente al fine di assicurare alle prestazioni PEPP un trattamento analogo a quello previsto per le prestazioni delle forme di previdenza complementare. Le modificazioni apportate alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 50 del TUIR chiariscono che le disposizioni di cui all'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, si applicano alle prestazioni di cui a quest'ultimo provvedimento ed a quelle di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, mentre alle prestazioni relative ai prodotti PEPP si applicano le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1238/2019.

Il **comma 2** modifica l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, in materia di ritenute sui dividendi, al fine consentire l'applicazione dell'aliquota ridotta, sugli utili corrisposti ai PEPP istituiti in uno Stato membro dell'UE o aderente all'accordo sullo spazio economico europeo, pari a quella applicabile sugli utili percepiti dai fondi pensione europei, nonché la possibilità, per gli stessi, di chiedere il rimborso dell'imposta eventualmente pagata all'estero.

I **commi 3 e 4** modificano rispettivamente l'articolo 7 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e l'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 al fine di disapplicare la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari italiani e esteri percepiti dai PEPP.



Il **comma 5** modifica l'articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente la disciplina dei fondi immobiliari chiusi al fine di ricomprendere i PEPP tra gli investitori istituzionali dei medesimi fondi elencati nel comma 3 dello stesso articolo 32.

Il **comma 6** modifica l'articolo 1, comma 134 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di disapplicare la ritenuta sui proventi distribuiti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) ai proventi percepiti dai PEPP.

Il **comma 7** modifica l'articolo 10, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di ricomprendere tra le operazioni esenti dall'IVA anche la gestione dei PEPP, al pari di quanto avviene per la gestione dei fondi comuni d'investimento e dei fondi pensione.

Il **comma 8** modifica l'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, al fine di estendere l'esenzione dall'imposta di bollo prevista per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione anche a quelle ricevute ed emesse dai PEPP.

Il **comma 9** modifica l'articolo 1, comma 494 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di estendere ai PEPP l'esenzione dall'imposta sulle transazioni finanziarie prevista per le forme di previdenza complementare.

Il **comma 10** estende ai PEPP l'agevolazione prevista, per gli investimenti effettuati dalle forme di previdenza complementare, dall'articolo 1, commi da 92 a 94, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il **comma 11** estende ai PEPP le disposizioni previste per le forme di previdenza complementare previste dall'articolo 1, comma 184-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 208, in materia di premi di produttività.

Il **comma 12** estende ai fornitori di PEPP l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate le informazioni rilevanti al fine dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili previsto dall'articolo 78, comma 25 della legge della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Art. 17 Risoluzione stragiudiziale delle controversie

L'articolo in esame è volto all'istituzione di un Organismo per la risoluzione alternativa delle controversie tra fornitori di PEPP e clienti PEPP, al fine di dare attuazione all'art. 51, paragrafo 1, del Regolamento, tramite l'articolo 20, comma 2, della legge di delegazione europea 19-20, che fa espresso rinvio ai criteri generali della legge 234 del 2012, che il Governo deve seguire per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019. In particolare, l'articolo 32, comma 1, della legge 234 del 2012 prevede che *“Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:[...]”*. Il Regolamento è inoltre direttamente applicabile e l'art. 51 non prevede una scelta discrezionale dello Stato membro.



Il **comma 1** dispone l'adesione obbligatoria per i fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia.

Il **comma 2** dà la possibilità di aderire anche agli altri soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Il **comma 3** affida a COVIP il compito di determinare con regolamento i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui ai commi 1 e 4, nonché i criteri di composizione dell'organo decidente.

Infine, il **comma 4** chiarisce l'alternatività del procedimento rispetto alla procedura prevista dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e la possibilità di ricorrere ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.

Art. 18 Disposizioni finali

Il **comma 1** contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del presente decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza interessate (COVIP, Consob, Banca d'Italia ed IVASS) già svolgono, a legislazione vigente, funzioni di vigilanza, di indagine e sanzionatorie nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione; pertanto, si dispone che queste provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ciò premesso, l'attribuzione di nuove competenze alle Autorità, così come previste dallo schema di decreto legislativo in questione, comporta lo svolgimento di ulteriori funzioni ed i connessi oneri.

A tal fine, al **comma 2**, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera p) del comma 2 dell'art. 20 legge 53/2021, è stata inserita un'apposita previsione normativa in merito al contributo dovuto alla COVIP da parte dei fornitori di PEPP per le funzioni di vigilanza dalla stessa svolte. La medesima previsione normativa, invece, non è stata introdotta con riferimento ai contributi di vigilanza dovuti alle altre Autorità (Consob, Banca d'Italia ed IVASS).

La differenza di disciplina risiede nel fatto che, mentre gli ordinamenti di Consob, Banca d'Italia ed IVASS già prevedono la possibilità di richiedere il contributo per eventuali nuove funzioni svolte, l'ordinamento di COVIP non lo prevede, essendo pertanto necessario, ogni volta che se ne presenti la necessità, un intervento legislativo *ad hoc*, come peraltro avvenuto in occasione del recepimento della direttiva IORP II su fondi pensione.

Il **comma 4** dispone i tempi dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Iter di approvazione dello schema di decreto legislativo

Lo schema di decreto legislativo in oggetto verrà trasmesso, previa approvazione in preliminare deliberazione da parte del Consiglio dei Ministri, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per la



formulazione dei relativi pareri, ai sensi dell'art. 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come richiamato anche dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 53.



TABELLA DI CONCORDANZA AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 2, DELLA L. 234/2012

REGOLAMENTO (UE) 2019/1238 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 giugno 2019	NORME DA MODIFICARE O INSERIRE EX NOVO
<p>Art. 2 – Definizioni</p> <p>Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>1) «prodotto pensionistico individuale»: un prodotto che:</p> <p>a) si basa su un contratto concluso su base volontaria tra il singolo risparmiatore e un'entità ed è complementare a eventuali schemi pensionistici obbligatori o aziendali o professionali</p> <p>b) prevede l'accumulo di capitale a lungo termine con l'esplicito obiettivo di generare reddito al momento del pensionamento e con limitate possibilità di riscatto anticipato;</p> <p>c) non è uno schema pensionistico obbligatorio o aziendale o professionale;</p> <p>2) «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP»: prodotto pensionistico individuale di risparmio a lungo termine offerto da un'impresa finanziaria ammissibile, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, nell'ambito di un contratto PEPP e sottoscritto da un risparmiatore in PEPP o da un'associazione indipendente di risparmiatori in PEPP a nome dei suoi membri a fini pensionistici, con nessuna possibilità di rimborso o con possibilità strettamente limitate, registrato in conformità del presente regolamento;</p> <p>3) «risparmiatore in PEPP»: persona fisica che ha stipulato un contratto PEPP con un fornitore di PEPP;</p> <p>4) «contratto PEPP»: contratto stipulato tra un risparmiatore in PEPP e un fornitore di PEPP che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4;</p> <p>5) «conto PEPP»: conto pensionistico individuale intestato al risparmiatore in PEPP o al beneficiario di PEPP utilizzato per la registrazione delle operazioni che consentono al risparmiatore in PEPP di versare periodicamente importi a contributo della pensione e al beneficiario di PEPP di percepire le prestazioni PEPP;</p> <p>6) «beneficiario di PEPP»: persona fisica che percepisce prestazioni PEPP;</p>	<p>Art. 1 - Definizioni</p> <p>Nel presente decreto legislativo si intendono per:</p> <p>a) «prodotto pensionistico individuale paneuropeo» o «PEPP»: un prodotto ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 2), del regolamento (UE) 2019/1238;</p> <p>b) «fornitore di PEPP»: l'impresa finanziaria di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2019/1238;</p> <p>c) «distributore di PEPP»: un soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 16), del regolamento (UE) 2019/1238;</p> <p>d) «depositario»: il soggetto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 2019/1238;</p> <p>e) «Stato membro ospitante del fornitore di PEPP»: uno Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2019/1238;</p> <p>f) «EIOPA»: l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010;</p> <p>g) "Consob": la Commissione nazionale per le società e la Borsa;</p> <p>h) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;</p> <p>i) "IVASS": l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;</p> <p>l) «contratto PEPP»: il contratto stipulato tra un risparmiatore in PEPP e un fornitore di PEPP che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1238;</p> <p>m) «conto PEPP»: il conto pensionistico individuale di cui all'articolo 2), paragrafo 1, punto 5) del regolamento (UE) 2019/1238;</p> <p>n) «sottoconto»: la sezione nazionale aperta in ogni conto PEPP conformemente ai requisiti e alle condizioni di legge per beneficiare degli eventuali incentivi a investire nei PEPP concessi a livello nazionale dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP;</p>



<p>7) «cliente PEPP»: risparmiatore in PEPP, potenziale risparmiatore in PEPP o beneficiario di PEPP;</p> <p>8) «distribuzione di PEPP»: fornitura di consulenza sui contratti di fornitura di PEPP, proposta di detti contratti o altri atti preparatori per la loro conclusione, conclusione dei contratti stessi o contributo alla loro gestione ed esecuzione, tra cui la fornitura di informazioni su uno o più contratti PEPP sulla base di criteri scelti dal cliente PEPP tramite un sito web o altri mezzi di comunicazione e la predisposizione di una classifica di prodotti PEPP comprendente il confronto tra i prezzi e i prodotti o lo sconto sul premio, se il cliente PEPP è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto PEPP tramite un sito web o altri mezzi di comunicazione;</p> <p>9) «prestazioni pensionistiche PEPP»: prestazioni pagate con riferimento al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento in una delle forme di cui all'articolo 58, paragrafo 1;</p> <p>10) «prestazioni PEPP»: prestazioni pensionistiche PEPP e altre prestazioni aggiuntive cui ha diritto un beneficiario di PEPP in conformità del contratto PEPP, in particolare nei casi rigorosamente limitati di possibilità di rimborso anticipato o se il contratto PEPP prevede la copertura dei rischi biometrici;</p> <p>11) «fase di accumulo»: periodo durante il quale le attività sono accumulate sul conto PEPP e che generalmente si protrae fino all'inizio della fase di decumulo;</p> <p>12) «fase di decumulo»: periodo durante il quale le attività accumulate sul conto PEPP possono essere utilizzate per finanziare la pensione o altre esigenze di reddito;</p> <p>13) «rendita»: somma pagabile a specifici intervalli di tempo per un dato periodo, per esempio la vita del beneficiario di PEPP o un certo numero di anni, a fronte dell'investimento;</p> <p>14) «prelievo»: importo discrezionale che i beneficiari di PEPP possono ritirare periodicamente entro un certo limite;</p> <p>15) «fornitore di PEPP»: un'impresa finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, autorizzata a creare e a distribuire un PEPP;</p> <p>16) «distributore di PEPP»: un'impresa finanziaria di cui all'articolo 6, paragrafo 1, autorizzata a distribuire PEPP non creati dall'impresa stessa, un'impresa di investimento che presta consulenza in materia di investimenti o un intermediario assicurativo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 3,</p>	<p>o) «sottoconto italiano»: il sottoconto conforme ai requisiti e alle condizioni stabilite dal presente decreto legislativo;</p> <p>p) «risparmiatore in PEPP»: la persona fisica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2019/1238;</p> <p>q) «beneficiario di PEPP»: la persona fisica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6) del regolamento (UE) 2019/1238;</p> <p>r) «cliente PEPP»: il risparmiatore in PEPP o beneficiario di PEPP;</p> <p>s) «prestazioni pensionistiche PEPP»: le prestazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 9) del regolamento (UE) 2019/1238;</p> <p>t) «rendita»: la somma di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 13) del regolamento (UE) 2019/1238;</p> <p>u) «prelievo»: l'importo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 14) del regolamento (UE) 2019/1238;</p> <p>v) «capitale»: il montante finale accumulato in ciascun sottoconto nazionale al raggiungimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla prestazione pensionistica PEPP.</p> <p>z) «TUIR»: il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;</p>
--	--



della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla distribuzione assicurativa;

17) «supporto durevole»: qualsiasi strumento che:

a) permetta al cliente PEPP di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse;

b) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate;

18) «autorità competenti»: le autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro a svolgere compiti di vigilanza sui fornitori di PEPP o sui distributori di PEPP, a seconda dei casi, o a svolgere le funzioni previste dal presente regolamento;

19) «Stato membro di origine del fornitore di PEPP»: lo Stato membro di origine quale definito nel pertinente atto legislativo di cui all'articolo 6, paragrafo 1;

20) «Stato membro di origine del distributore di PEPP»:

a) se il distributore è una persona fisica, lo Stato membro nel quale risiede;

b) se il distributore è una persona giuridica, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede legale oppure, qualora a norma del proprio diritto nazionale esso non abbia una sede legale, lo Stato membro nel quale è situata la sua sede principale;

21) «Stato membro ospitante del fornitore di PEPP»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine del fornitore di PEPP, nel quale il fornitore di PEPP fornisce PEPP in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento o per il quale il fornitore di PEPP ha aperto un sottoconto;

22) «Stato membro ospitante del distributore di PEPP»: lo Stato membro, diverso dallo Stato membro di origine del distributore di PEPP, nel quale il distributore di PEPP distribuisce PEPP in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di libertà di stabilimento;

23) «sottoconto»: sezione nazionale aperta in ogni conto PEPP conformemente ai requisiti e alle condizioni di legge per beneficiare degli eventuali incentivi a investire nei PEPP concessi a livello nazionale dallo Stato membro di residenza del risparmiatore in PEPP; di conseguenza, i singoli possono essere risparmiatori in PEPP o beneficiari di PEPP in ogni sottoconto,



<p>conformemente ai requisiti di legge in materia rispettivamente nella fase di accumulo e in quella di decumulo;</p> <p>24) «capitale»: contributi di capitale aggregati, calcolati sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutte le commissioni, di tutti i costi e di tutte le spese sostenuti direttamente o indirettamente dai risparmiatori in PEPP;</p> <p>25) «strumenti finanziari»: gli strumenti di cui all'allegato I, sezione C, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;</p> <p>26) «depositario»: ente incaricato della custodia delle attività e della sorveglianza sul rispetto delle regole del fondo e della normativa applicabile;</p> <p>27) «PEPP di base»: opzione di investimento quale definita all'articolo 45;</p> <p>28) «tecniche di attenuazione del rischio»: tecniche per la riduzione sistematica dell'entità dell'esposizione al rischio e/o della probabilità del suo verificarsi;</p> <p>29) «rischi biometrici»: rischi relativi a morte, invalidità e/o longevità;</p> <p>30) «trasferimento presso altro fornitore»: su richiesta del risparmiatore in PEPP, il trasferimento da un fornitore di PEPP a un altro degli importi corrispondenti o, ove applicabile, delle attività in natura conformemente all'articolo 52, paragrafo 4, da un conto PEPP verso l'altro, con la chiusura del precedente conto PEPP, fatto salvo l'articolo 53, paragrafo 4, lettera e);</p> <p>31) «consulenza»: raccomandazioni personalizzate prestate dal fornitore di PEPP o dal distributore di PEPP al cliente PEPP in merito a uno o più contratti PEPP;</p> <p>32) «partenariato»: cooperazione tra fornitori di PEPP volta a offrire sottoconti per diversi Stati membri, nell'ambito del servizio di portabilità, di cui all'articolo 19, paragrafo 2;</p> <p>33) «fattori ambientali, sociali e di governance» o «fattori ESG»: le questioni ambientali, sociali e di governance cui si fa riferimento nell'accordo di Parigi, negli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e nei principi per l'investimento responsabile sostenuti dalle Nazioni Unite.</p>	



Articolo 61 Vigilanza da parte delle autorità competenti e monitoraggio da parte dell'EIOPA

1. Le autorità competenti del fornitore di PEPP vigilano sul rispetto del presente regolamento su base continuativa e in conformità del regime e delle norme di vigilanza settoriali pertinenti. Sono anche responsabili della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dai regolamenti o dai documenti costitutivi del fornitore di PEPP e sull'adeguatezza delle disposizioni organizzative del fornitore di PEPP riguardo ai compiti che deve svolgere quando fornisce un PEPP.

2. L'EIOPA e le autorità competenti monitorano i prodotti pensionistici individuali forniti o distribuiti per verificare che tali prodotti siano denominati «PEPP», o che sia suggerito che si tratti di PEPP, solo se essi sono registrati ai sensi del presente regolamento

Articolo 62 Poteri delle autorità competenti

Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni a norma del presente regolamento.

Articolo 63 Poteri di intervento delle autorità competenti sui prodotti

1. Le autorità competenti possono vietare o limitare la commercializzazione o la distribuzione di un PEPP, nel proprio Stato membro o a partire da esso, alle seguenti condizioni:

a) le autorità competenti sono certe che esistano fondati motivi per ritenere che il PEPP dia adito a timori significativi o ripetuti in merito alla tutela degli investitori o costituisca una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro;

b) la misura è proporzionata tenendo conto della natura dei rischi individuati, del livello di sofisticazione dei risparmiatori in PEPP interessati e del suo probabile impatto sui risparmiatori in PEPP che hanno stipulato un contratto PEPP;

c) le autorità competenti hanno debitamente consultato le autorità competenti degli altri Stati membri sui quali la misura potrebbe incidere in modo significativo; e

Art. 2

(Individuazione delle autorità nazionali competenti)

1. Secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo, la COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS sono le autorità nazionali competenti designate ai sensi dell'articolo 2, numero 18), del regolamento (UE) 2019/1238 e dispongono di tutti i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l'esercizio delle funzioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238 loro attribuite dal presente decreto.

2. Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto legislativo, la COVIP è l'Autorità nazionale competente a vigilare sul rispetto di tutti gli obblighi che il regolamento (UE) 2019/1238 impone ai fornitori di PEPP, avuto riguardo alla natura pensionistica del prodotto PEPP, alla tutela del cliente PEPP e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.

3. Le attribuzioni previste dal presente decreto legislativo in capo alle altre Autorità di vigilanza sono esercitate:

a) dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione ai fornitori di PEPP dalla stessa vigilati;

b) dalla Consob ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione alla distribuzione di PEPP posta in essere dai soggetti dalla stessa vigilati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b);”;

c) dall'IVASS ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in relazione ai fornitori e ai distributori di PEPP dallo stesso vigilati.

4. Restano in ogni caso ferme le competenze della Banca d'Italia e dell'IVASS, in materia di sana e prudente gestione dei soggetti dalle stesse vigilati, di contenimento del rischio e di stabilità, previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 7

(Coordinamento tra le autorità nazionali)



d) la misura non ha un effetto discriminatorio sui servizi o sulle attività fornite a partire da un altro Stato membro.

Se le condizioni stabilite al primo comma sono soddisfatte, le autorità competenti possono imporre divieti o restrizioni a titolo precauzionale prima che un PEPP sia commercializzato o distribuito ai risparmiatori in PEPP. Il divieto o la restrizione possono applicarsi in circostanze specificate dalle autorità competenti, o essere soggetti a deroghe da essa specificate.

2. Le autorità competenti non impongono un divieto o una restrizione ai sensi del presente articolo se non hanno comunicato a tutte le altre autorità competenti interessate e all'EIOPA, per iscritto o in un'altra forma concordata tra le autorità, almeno un mese prima della data in cui la misura dovrebbe entrare in vigore, i particolari riguardanti:

a) il PEPP cui si riferisce la misura proposta;

b) la natura precisa del divieto o della restrizione proposti e la data in cui dovrebbero entrare in vigore; e

c) gli elementi sui quali hanno fondato la loro decisione e sulla base dei quali hanno fondati motivi per ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte.

3. In casi eccezionali, ove ritengano necessario intervenire con urgenza a norma del presente articolo per prevenire un danno risultante dal PEPP, le autorità competenti possono intervenire in via provvisoria, dopo aver inviato notifica scritta a tutte le altre autorità competenti e all'EIOPA, almeno 24 ore prima della prevista entrata in vigore della misura, a condizione che siano soddisfatti tutti i criteri di cui al presente articolo e che sia inoltre chiaramente provato che un termine di notifica di un mese non sarebbe adeguato per fronteggiare il timore o la minaccia specifici. Le autorità competenti non prendono provvedimenti in via provvisoria per periodi superiori a tre mesi.

4. Le autorità competenti pubblicano un avviso sul suo sito web per qualsiasi decisione concernente l'imposizione di un divieto o di una restrizione di cui al paragrafo 1. Nell'avviso sono specificati i dettagli del divieto o della restrizione, il termine, successivo alla pubblicazione dell'avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore e i motivi che inducono l'autorità a ritenere che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte. Il divieto o la restrizione si applica unicamente agli atti compiuti dopo la pubblicazione dell'avviso.

1. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, nel rispetto della reciproca indipendenza, individuano forme di coordinamento operativo, anche ai sensi dell'articolo 20 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo, anche attraverso protocolli d'intesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, perseguendo l'obiettivo di semplificare, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati.

2. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS collaborano tra loro, anche ai sensi dell'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, per agevolare l'esercizio delle competenze e dei poteri loro attribuiti ai sensi del presente decreto legislativo.



<p>5. Le autorità competenti revocano il divieto o la restrizione se vengono meno le condizioni di cui al paragrafo 1.</p>	
<p>Articolo 6 Domanda di registrazione del PEPP</p> <p>1. Solo le seguenti imprese finanziarie autorizzate o registrate in base al diritto dell'Unione possono chiedere la registrazione di un PEPP:</p> <p>a) gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);</p> <p>b) le imprese di assicurazione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (20), operanti nel ramo assicurazione diretta vita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE e dell'allegato II di tale direttiva;</p> <p>c) gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) autorizzati o registrati ai sensi della direttiva (UE) 2016/2341 che, conformemente al diritto nazionale, sono autorizzati a fornire anche prodotti pensionistici individuali e sono soggetti a vigilanza. In tal caso, tutte le attività e passività corrispondenti all'attività di fornitura di PEPP sono separate, senza la possibilità di trasferirle ad altre attività dell'ente nel settore delle pensioni;</p> <p>d) le imprese di investimento autorizzate ai sensi della direttiva 2014/65/UE che prestano un servizio di gestione del portafoglio;</p> <p>e) le imprese di investimento o le società di gestione autorizzate ai sensi della direttiva 2009/65/CE;</p> <p>f) i gestori di fondi di investimento alternativi dell'UE (GEFIA UE) autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE.</p> <p>2. Le imprese finanziarie elencate al paragrafo 1 del presente articolo presentano la domanda di registrazione del PEPP alle rispettive autorità competenti. La domanda riporta quanto segue: a) le clausole contrattuali standard del contratto PEPP che verrà proposto ai risparmiatori in PEPP, come previsto</p> <p>6. Qualora in uno Stato membro vi sia più di un'autorità competente per uno specifico tipo di impresa finanziaria di cui al paragrafo 1, tale Stato membro designa un'unica autorità competente per ciascun tipo di impresa finanziaria</p>	<p>Art. 3 (Registrazione dei PEPP)</p> <p>1. La COVIP è l'Autorità nazionale competente a ricevere le domande di registrazione dei PEPP presentate dai fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia.</p> <p>2. La decisione di registrazione dei PEPP è assunta dalla COVIP sentite le seguenti Autorità:</p> <p>a) la Banca d'Italia, con riferimento ai fornitori di PEPP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), d) e) ed f) del regolamento (UE) 2019/1238;</p> <p>b) l'IVASS, con riferimento ai fornitori di PEPP di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2019/1238.</p> <p>3. La COVIP è l'Autorità nazionale competente a adottare una decisione di annullamento della registrazione del PEPP ai sensi dell'articolo 8 del medesimo regolamento (UE) 2019/1238. La decisione di annullamento è adottata sentite le Autorità di cui al comma 2, secondo quanto ivi previsto.</p>



<p>di cui al paragrafo 1 che sarà responsabile della procedura di registrazione e delle comunicazioni con l'EIOPA. Ogni successiva modifica delle informazioni e della documentazione fornite nella domanda conformemente al paragrafo 2 è comunicata immediatamente alle autorità competenti. Se le modifiche riguardano le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 2, lettere a), b), d), f) e g), le autorità competenti comunicano senza indebito ritardo tali modifiche all'EIOPA</p> <p>Articolo 8 Condizioni di annullamento della registrazione del PEPP. 1. Le autorità competenti adottano una decisione di annullamento della registrazione del PEPP se: a) il fornitore di PEPP rinuncia espressamente alla registrazione;</p>	
<p>22, 23, 24, 25 paragrafo 1 comma 6, 26 paragrafo 8, 33 paragrafi 1 e 2, 34 e 50</p>	<p>Art. 4 (Distribuzione dei PEPP) 1. Ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 22, 23, 24, 25 paragrafo 1 comma 6, 26 paragrafo 8, 33 paragrafi 1 e 2, 34 e 50 del regolamento (UE) 2019/1238 in tema di distribuzione di PEPP e al fine di verificare che la consulenza sui PEPP sia affidata a soggetti in possesso delle adeguate conoscenze e competenze: a) La COVIP è l'autorità nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 2019/1238; b) La Consob è l'autorità nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), d), e) ed f), e alle imprese di investimento autorizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1238 e alla società Poste Italiane Divisione servizi di Bancoposta autorizzata ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001; c) L'IVASS è l'autorità nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) e agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1238, diversi dai soggetti di cui alla lettera b).</p>



	<p>2. La COVIP è l'autorità nazionale competente a vigilare sul rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 29 del regolamento (UE) 2019/1238.</p>
<p>14, 15, 16, 21, 40, 41, 50, 63 par. 1,</p>	<p>Art. 5 (Altri poteri e funzioni delle autorità nazionali competenti)</p> <p>1. La COVIP è l'autorità nazionale competente:</p> <p>a) a esercitare i poteri previsti dall'articolo 16 del regolamento (UE) 2019/1238 in qualità di Autorità nazionale competente dello Stato membro ospitante, sentita la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo;</p> <p>b) fermo restando quanto previsto dalle normative settoriali richiamate dall'articolo 14 del regolamento (UE) 2019/1238 in tema di esercizio della libera prestazione di servizi e della libertà di stabilimento, a ricevere la notifica di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/1238 relativamente all'apertura di un sottoconto per uno Stato membro ospitante e a trasmettere all'Autorità dello Stato membro ospitante la documentazione di cui al medesimo articolo 21, sentite la Banca d'Italia e l'IVASS secondo quanto previsto dal presente decreto legislativo;</p> <p>c) a esercitare i poteri di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, inerenti al divieto o alla limitazione della commercializzazione o distribuzione di un PEPP, sentite:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la Banca d'Italia per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, 2) la Consob per le finalità di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 28 febbraio 1998, n. 58 e con riferimento ai soggetti dalla stessa vigilati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), 3) l'IVASS per le finalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; <p>d) responsabile delle comunicazioni e dello scambio di informazioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238 con EIOPA, con le autorità competenti degli Stati membri e con i fornitori di PEPP.</p> <p>2. I compiti previsti dall'articolo 15 del regolamento (UE) 2019/1238 circa l'esercizio della libera prestazione di servizi da parte dei fornitori di PEPP ivi</p>



	<p>indicati, sono esercitati sentita la Banca d'Italia, con riferimento ai fornitori di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f) del regolamento (UE) 2019/1238.</p> <p>3. La COVIP è l'autorità nazionale competente a ricevere le segnalazioni ai fini di vigilanza previste dall'articolo 40 del regolamento (UE) 2019/1238. Tali segnalazioni sono trasmesse dalla stessa anche alle autorità di cui all'articolo 2, comma 1, in base alle rispettive attribuzioni. La COVIP può disporre, sentite le altre Autorità di cui sopra, il contenuto, le modalità e i termini dell'invio delle segnalazioni di cui al primo periodo e può prevedere l'invio sistematico di ulteriori segnalazioni di vigilanza.</p> <p>4. Ai fini della vigilanza sul rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 41 del regolamento (UE) 2019/1238 in tema di regole di investimento:</p> <p>a) la COVIP è l'autorità nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f) e alle imprese di investimento autorizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1238;</p> <p>b) L'IVASS è l'autorità nazionale competente con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (UE) 2019/1238.</p> <p>5. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, sono le autorità nazionali competenti in relazione al paragrafo 6 dell'articolo 50 regolamento (UE) 2019/1238 sulla base del riparto di funzioni previsto dal presente decreto legislativo.</p>
<p>Articolo 12 Pubblicazione delle disposizioni nazionali</p> <p>1. I testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le condizioni relative alla fase di accumulo di cui all'articolo 47 e le condizioni relative alla fase di decumulo di cui all'articolo 57, incluse le informazioni sulle ulteriori procedure nazionali istituite per applicare i vantaggi e gli incentivi stabiliti a livello nazionale, ove applicabile, sono resi pubblici e aggiornati dall'autorità nazionale competente.</p> <p>2. Tutte le autorità competenti di uno Stato membro garantiscono che sul proprio sito web vi sia un collegamento aggiornato ai testi di cui al paragrafo 1.</p>	<p>Art. 6 (Pubblicazione delle disposizioni nazionali)</p> <p>1. La COVIP pubblica e aggiorna, costantemente, su una sezione del proprio sito internet, i testi delle disposizioni nazionali di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/1238.</p> <p>2. La Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS, garantiscono che sul proprio sito internet vi sia un collegamento alla sezione del sito della COVIP di cui al comma 1.</p>



articoli 6, paragrafo 2, 7, paragrafo 3, 9 e 10, Capo III, articoli 15, 18, 19, 20, 21, al Capo IV, al Capo V, al Capo VI, articoli 48 e 50, e al Capo VII.

Articoli 69 e 70.

Art 67 Sanzioni amministrative e altri provvedimenti

2. Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o del provvedimento di altro tipo imposti a norma dell'articolo 67, paragrafo 3, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze rilevanti, tra cui, secondo il caso: a) la rilevanza, la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta in particolare dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo e dalla situazione patrimoniale netta della persona fisica responsabile; d) l'entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati; e) le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinate; f) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con le autorità competenti, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa; g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

3. Gli Stati membri provvedono, in conformità del diritto nazionale, affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le sanzioni amministrative e gli altri provvedimenti in appresso nel caso delle violazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo:

Art 68 Esercizio del potere di imporre sanzioni amministrative ed altri provvedimenti

2. Per stabilire il tipo e il livello della sanzione amministrativa o del provvedimento di altro tipo imposti a norma dell'articolo 67, paragrafo 3, le autorità competenti tengono conto di tutte le circostanze rilevanti, tra cui, secondo il caso: a) la rilevanza, la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica

Art. 8

(Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2019/1238)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione da parte dei fornitori di PEPP e dei distributori di PEPP delle disposizioni di cui al Capo II, articoli 6, paragrafo 2, 7, paragrafo 3, 9 e 10, Capo III, articoli 15, 18, 19, 20, 21, al Capo IV, al Capo V, al Capo VI, articoli 48 e 50, e al Capo VII del regolamento (UE) 2019/1238, e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, ovvero la mancata osservanza delle disposizioni adottate ai sensi degli articoli 9 e 12 del presente decreto legislativo, è punita, se commessa da una società o da un ente, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato annuo totale, quando tale importo è superiore a cinque milioni di euro ed è determinato secondo quanto previsto dalla normativa di settore.

2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento fino a euro settecentomila.

3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata al comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela dei risparmiatori in PEPP o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato.

4. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

5. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, può



responsabile, quale risulta in particolare dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo e dalla situazione patrimoniale netta della persona fisica responsabile; d) l'entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati; e) le perdite a carico di terzi causate dalla violazione, nella misura in cui possano essere determinate; f) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con le autorità competenti, fatta salva la necessità di assicurare la restituzione dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate dalla persona stessa; g) precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

applicarsi, nei riguardi dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, una delle seguenti misure amministrative:

- a) un ordine che impone di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
- b) una dichiarazione pubblica indicante l'identità del soggetto e la natura della violazione.

6. Con il provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, in ragione della gravità della violazione accertata, può essere applicata nei confronti dei componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo del fornitore di PEPP o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni, dall'esercizio di funzioni di gestione nelle imprese di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238.

7. L'importo e la tipologia delle sanzioni amministrative sono determinati in base ai criteri indicati dall'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Per le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla COVIP e dall'IVASS non si applica inoltre l'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e per le sanzioni irrogate dall'IVASS non si applicano, altresì, gli articoli 14, commi 1, 2 e 5, per la parte relativa alla facoltà di pagamento della sanzione in misura ridotta, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Le sanzioni e le misure amministrative previste dal presente articolo si applicano anche al depositario nominato dal fornitore di PEPP ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2019/1238, in caso di violazione delle disposizioni richiamate nell'articolo 48, paragrafo 2, del medesimo regolamento, come recepite negli articoli 47, 48 e 49 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e nelle relative disposizioni attuative.

9. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate, secondo le rispettive procedure sanzionatorie, dalla COVIP, dall'IVASS, dalla Banca d'Italia e dalla Consob, sui soggetti dalle medesime vigilati e secondo le rispettive attribuzioni di competenze specificate agli articoli 2, 3, 4 e 5.

10. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto legislativo è pubblicato senza ritardo e per estratto nel sito internet



	<p>dell'autorità che lo ha adottato, in conformità all'articolo 69 del regolamento (UE) 2019/1238, salvo quanto previsto nel paragrafo 3 del medesimo articolo.</p> <p>11. La COVIP provvede ad effettuare le comunicazioni all'EIOPA di cui all'articolo 70, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento (UE) 2019/1238. Tali comunicazioni sono effettuate tenendo anche conto delle informazioni tempestivamente fornite dalle altre autorità di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto legislativo.</p>
<p>Art. 37 Informazioni aggiuntive 3. Fatti salvi l'articolo 34, paragrafo 2, e l'articolo 36, paragrafo 1, lettera d), al fine di consentire il confronto con i prodotti nazionali, gli Stati membri possono chiedere ai fornitori di PEPP di fornire ai risparmiatori in PEPP proiezioni supplementari delle prestazioni pensionistiche qualora le regole per determinare le ipotesi siano stabilite dai rispettivi Stati membri.</p>	<p>Art. 9 (Informazioni aggiuntive) I fornitori di PEPP sono tenuti a fornire ai risparmiatori in PEPP proiezioni pensionistiche aggiuntive rispetto a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/1238 secondo modalità e tempistiche definite dalla COVIP, in modo da permettere la confrontabilità dei PEPP con le forme pensionistiche individuali di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Tali disposizioni sono adottate dalla COVIP sentite le autorità di cui all'articolo 2, comma 1.</p>
<p>Articolo 47 Condizioni relative alla fase di accumulo 1. Le condizioni riguardanti la fase di accumulo dei sottoconti nazionali del PEPP sono determinate dagli Stati membri, tranne se specificate nel presente regolamento. 2. Tali condizioni possono includere in particolare i limiti di età per l'avvio della fase di accumulo, la durata minima della fase di accumulo, l'importo minimo e massimo dei contributi e la loro continuità.</p>	<p>Art. 10 (Condizioni relative alla fase di accumulo) 1. Il finanziamento dei sottoconti italiani di PEPP può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del risparmiatore in PEPP, del datore di lavoro o del committente. Il finanziamento da parte del datore di lavoro o del committente è consentito solo su base volontaria. Nel caso di soggetti fiscalmente a carico, il finanziamento dei sottoconti italiani PEPP può essere attuato dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico. 2. I contributi di cui al comma 1, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto delle contribuzioni effettuate a forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all' articolo 105, comma 1, del citato TUIR. I contributi versati dal datore di lavoro</p>



usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per la parte dei contributi versati al PEPP che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il predetto ammontare, il contribuente comunica al fornitore di PEPP, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi.

3. Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR, che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma 2.

4. Ai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 e, limitatamente ai primi cinque anni di apertura del sottoconto italiano, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di apertura del sottoconto italiano, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di apertura del sottoconto italiano e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. Ai fini del calcolo dei predetti limiti concorrono le deduzioni fruito con riferimento alla contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

5. La contribuzione al PEPP può proseguire volontariamente oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore in PEPP, a condizione che alla data del pensionamento risulti effettuata la contribuzione per almeno un anno al sottoconto italiano. È fatta salva la facoltà del risparmiatore in PEPP di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche PEPP.

Art. 11

(Segregazione di attività e passività e tutela dei clienti)



	<p>1. Le attività e passività corrispondenti all'attività di fornitura di PEPP sono separate, senza la possibilità di trasferirle ad altre attività del fornitore di PEPP.</p> <p>2. Sulle somme di denaro e sugli strumenti finanziari del sottoconto italiano di un fornitore di PEPP depositate a qualsiasi titolo presso un depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del sub-depositario o nell'interesse degli stessi.</p>
<p>Articolo 53 Servizio di trasferimento</p> <p>1. Su richiesta del risparmiatore in PEPP, e dopo che il risparmiatore in PEPP ha preso una decisione informata sulla base delle informazioni di cui all'articolo 56 ricevute dai fornitori di PEPP, il servizio di trasferimento è avviato dal fornitore di PEPP ricevente.</p> <p>2. La richiesta del risparmiatore in PEPP è redatta in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il servizio di trasferimento è avviato oppure in qualsiasi altra lingua concordata dalle parti. Nella richiesta il risparmiatore in PEPP: a) dà al fornitore di PEPP trasferente il suo consenso specifico all'esecuzione di ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 4 e dà al fornitore di PEPP ricevente il suo consenso specifico all'esecuzione di ciascuna delle operazioni di cui al paragrafo 5; b) precisa, d'accordo con il fornitore di PEPP ricevente, la data a partire dalla quale i pagamenti devono essere eseguiti sul conto PEPP aperto presso il fornitore di PEPP ricevente. Tale data è fissata ad almeno due settimane dopo la data in cui il fornitore di PEPP ricevente riceve i documenti trasferiti dal fornitore di PEPP trasferente ai sensi del paragrafo</p> <p>4. Gli Stati membri possono esigere che la richiesta del risparmiatore in PEPP sia redatta per iscritto e che questi riceva una copia della richiesta accolta.</p> <p>Articolo 54 Commissioni e oneri per il servizio di trasferimento</p> <p>1. I risparmiatori in PEPP possono accedere gratuitamente alle informazioni personali detenute dal fornitore di PEPP trasferente o dal fornitore di PEPP ricevente.</p>	<p>Art. 12 (Richiesta di trasferimento rivolta a un fornitore di PEPP avente sede legale in Italia)</p> <p>1. Il risparmiatore in PEPP che, ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/1238, intenda chiedere il trasferimento della propria posizione presso altro fornitore di PEPP, presenta domanda in forma scritta al proprio fornitore di PEPP il quale, analogamente in forma scritta, fornisce informativa circa l'avvenuto accoglimento della domanda e l'effettuazione del relativo trasferimento.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1238, il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore del PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso è limitato alle spese amministrative effettivamente sostenute dal fornitore di PEPP e sono previamente comunicate al risparmiatore in PEPP. Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati non può comunque eccedere lo 0,2 per cento degli importi da trasferire.</p> <p>3. Le operazioni di trasferimento di cui all'articolo 52 del regolamento (UE) 2019/1238, sono esenti da ogni onere fiscale.</p>



<p>2. Il fornitore di PEPP trasferente trasmette le informazioni richieste dal fornitore di PEPP ricevente a norma dell'articolo 53, paragrafo 4, lettera a), senza addebito al risparmiatore in PEPP o al fornitore di PEPP ricevente.</p> <p>3. Il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal prestatore di PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso è limitato alle spese amministrative effettivamente sostenute dal fornitore di PEPP e in ogni caso non supera lo 0,5 % degli importi corrispondenti o del valore monetario delle attività in natura da trasferire verso il fornitore di PEPP ricevente. Gli Stati membri possono fissare le commissioni e gli oneri di cui al primo comma a una percentuale inferiore, nonché fissare una percentuale diversa se il fornitore di PEPP consente ai risparmiatori in PEPP di effettuare il trasferimento presso altro fornitore di PEPP con maggiore frequenza, come indicato all'articolo 52, paragrafo 3. Il fornitore di PEPP trasferente non addebita commissioni od oneri aggiuntivi al fornitore di PEPP ricevente. 4. Il fornitore di PEPP ricevente può addebitare unicamente i costi amministrativi e operativi effettivi del servizio di trasferimento.</p>	
<p>Articolo 57 Condizioni relative alla fase di decumulo</p> <p>1. Le condizioni riguardanti la fase di decumulo e le erogazioni dei sottoconti nazionali sono determinate dagli Stati membri, tranne se specificate nel presente regolamento.</p> <p>2. Tali condizioni possono includere, in particolare, la fissazione dell'età minima per l'inizio della fase di decumulo, del periodo massimo di adesione a un PEPP prima del raggiungimento dell'età pensionabile, nonché le condizioni del rimborso prima del raggiungimento dell'età minima per l'inizio della fase di decumulo, segnatamente in caso di particolari difficoltà</p>	<p>Art. 13 (Condizioni relative alla fase di decumulo prima dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (UE) 2019/1238, i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni PEPP e alle prestazioni pensionistiche PEPP sono definiti nei contratti PEPP nel rispetto di quanto disposto dal presente articolo e dell'articolo 15.</p> <p>2. I risparmiatori in PEPP possono, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238, richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nel sottoconto italiano:</p> <p>a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, della posizione maturata nel sottoconto italiano, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, è applicata una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una</p>



quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno dall'apertura del sottoconto italiano, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;

b) decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata nel sottoconto italiano, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

c) decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata nel sottoconto italiano, per ulteriori esigenze dei risparmiatori in PEPP. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati ad imposta, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;

3. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati nel sottoconto italiano. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta del risparmiatore in PEPP, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

4. Ai lavoratori che cessino l'attività lavorativa e maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi, e che abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla rendita integrativa di cui al presente comma un requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, le prestazioni PEPP possono essere erogate, in



tutto o in parte, su richiesta del risparmiatore in PEPP, in forma di rendita temporanea, denominata "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consistente nell'erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato nel sottoconto italiano richiesto. Ai fini della richiesta in rendita e in capitale del montante residuo non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.

5. La rendita anticipata di cui al comma 4 è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i dieci anni successivi.

6. La parte imponibile della rendita anticipata è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione pensionistica individuale nel sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Il percettore della rendita anticipata ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva di cui al presente comma facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria.

7. Il risparmiatore in PEPP, anche prima del periodo minimo di permanenza di cui all'articolo 52, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2019/1238, può:

- a) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata nel sottoconto italiano, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
- b) riscattare l'intera posizione individuale maturata nel sottoconto italiano in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi.



8. In caso di morte del risparmiatore in PEPP prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica la posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

9. Sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale relative alle fattispecie previste dal comma 7, lettere a) e b), e dal comma 8, è operata una ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo di maturazione della posizione pensionistica individuale nel sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

10. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle anticipazioni e delle altre prestazioni previste dal presente articolo, sono considerati utili tutti i periodi di adesione al sottoconto italiano del PEPP per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Qualora nella posizione individuale maturata sia stato trasferito quanto maturato in altri sottoconti italiani, ai fini dell'anzianità si prendono a riferimento anche i diversi periodi di adesione maturati nel sottoconto italiano oggetto del trasferimento.

11. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso un sottoconto italiano nella fase di accumulo, le anticipazioni di cui al comma 2, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 2, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

12. Al fine dell'applicazione delle ritenute previste nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 6.



Articolo 57 Condizioni relative alla fase di decumulo

1. Le condizioni riguardanti la fase di decumulo e le erogazioni dei sottoconti nazionali sono determinate dagli Stati membri, tranne se specificate nel presente regolamento.

2. Tali condizioni possono includere, in particolare, la fissazione dell'età minima per l'inizio della fase di decumulo, del periodo massimo di adesione a un PEPP prima del raggiungimento dell'età pensionabile, nonché le condizioni del rimborso prima del raggiungimento dell'età minima per l'inizio della fase di decumulo, segnatamente in caso di particolari difficoltà.

Articolo 58 Forme di erogazione

1. I fornitori di PEPP offrono ai risparmiatori in PEPP una o più delle seguenti forme di erogazione: a) rendita; b) somma erogata in un'unica soluzione; c) prelievo; d) una combinazione delle predette forme.

2. I risparmiatori in PEPP scelgono la forma di erogazione per la fase di decumulo al momento della stipula del contratto PEPP e quando chiedono l'apertura di un nuovo sottoconto. La forma di erogazione può variare da un sottoconto all'altro.

3. Senza pregiudizio del paragrafo 1 del presente articolo o degli articoli 57 o 59, gli Stati membri possono adottare misure volte a privilegiare determinate forme di erogazione. Fra tali misure possono rientrare limiti quantitativi sulle somme erogate in un'unica soluzione, al fine di incoraggiare ulteriormente le altre forme di erogazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Detti limiti quantitativi si applicano solo ai pagamenti corrispondenti al capitale accumulato nei sottoconti PEPP relativi agli Stati membri il cui diritto interno prevede limiti quantitativi per le somme erogate in un'unica soluzione

Art. 15

(Condizioni relative alla fase di decumulo al momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP)

1. Il diritto alla prestazione pensionistica PEPP maturata nel sottoconto italiano si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza del risparmiatore in PEPP, trascorsi almeno cinque anni dall'apertura del sottoconto italiano. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di base.

2. I fornitori di PEPP possono offrire ai risparmiatori in PEPP una o più delle seguenti modalità di erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP:

a) rendita;

b) capitale erogato in un'unica soluzione;

c) prelievo;

d) una combinazione delle predette forme.

3. Le prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o di prelievo, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita sono soggette ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di maturazione della posizione individuale nel sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale o in forma di prelievi sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Lo stesso regime si applica alle prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o di prelievi qualora la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4. Le prestazioni pensionistiche PEPP erogate in capitale e quelle erogate in forma di prelievi superiori al 50 per cento del montante finale accumulato sono soggette per il loro intero ammontare ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23 per cento.



5. Ai fini dell'applicazione dei commi 3 e 4, le prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di capitale o di prelievi sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche PEPP erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta e a quelli di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *g-quinquies*) del TUIR, se determinabili.

6. Nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale o di prelievi la ritenuta di cui ai precedenti commi è applicata dal fornitore del PEPP a cui risulta iscritto il risparmiatore in PEPP; nel caso di prestazioni erogate in forma di rendita, la ritenuta è applicata dai soggetti eroganti. Il fornitore di PEPP comunica ai soggetti che erogano le rendite i dati in suo possesso necessari per il calcolo della parte delle prestazioni corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta se determinabili. Qualora il soggetto tenuto all'applicazione delle ritenute sulle prestazioni pensionistiche sia residente all'estero e non disponga di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, la ritenuta è applicata direttamente dal soggetto operante nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un suo rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde in solido per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme.

7. I contratti PEPP possono prevedere in caso di morte del beneficiario di PEPP la restituzione ai soggetti dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale.

8. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche PEPP sono considerati utili tutti i periodi di adesione a un conto PEPP maturati dal risparmiatore in PEPP per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

9. Le prestazioni pensionistiche PEPP sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla



	<p>legge 6 aprile 1935, n. 1155 e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.</p> <p>Art. 14 (Regime tributario dei rendimenti)</p> <p>1. I sottoconti italiani sono soggetti all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che i fornitori di PEPP applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.</p> <p>2. Il conto PEPP costituisce patrimonio autonomo e separato rispetto a quello del fornitore di PEPP e a quello del cliente PEPP.</p> <p>3. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è versata dai fornitori di PEPP entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.</p> <p>4. La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata dai fornitori di PEPP con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.</p> <p>5. I fornitori di PEPP che operano in regime di libera prestazione di servizi applicano l'imposta sostitutiva direttamente ovvero mediante un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che risponde in solido per gli obblighi di determinazione e versamento dell'imposta e provvede alla dichiarazione annuale delle somme.</p> <p>6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.</p>
	<p>Art. 16 (Norme di coordinamento fiscale)</p> <p>1. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>



a) all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), il primo periodo è sostituito dal seguente: *“i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 8 del medesimo decreto, nonché ai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019, alle condizioni e nei limiti previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento.”*;

b) all'articolo 50, comma 1, la lettera h-bis) è sostituita dalla seguente: *“h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 comunque erogate, nonché quelle derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019;”*;

c) all'articolo 52, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: *“d) per le prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50, comunque erogate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 e quelle di cui all'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e, per le prestazioni derivanti dai prodotti pensionistici individuali, quelle previste dalle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1238/2019;”*.

2. All'articolo 27, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: *“di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”* sono aggiunte le seguenti: *“, e ai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019;”*;

b) al terzo periodo, dopo le parole *“fondi pensione”* sono aggiunte le seguenti *“, e dai sottoconti esteri di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP)”*.

3. All'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: *“decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,”* sono inserite le seguenti: *“dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019;”*;



b) al comma 3, dopo le parole: *“fondi pensione”* sono inserite le seguenti: *“, da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019”*.

4. All’articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, dopo le parole: *“decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,”* sono inserite le seguenti: *“da prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019”*.

5. All’articolo 32, comma 3, lettera c), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: *“Forme di previdenza complementare”* sono aggiunte le seguenti: *“, prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019”*.

6. All’articolo 1, comma 134, quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: *“decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,”* sono aggiunte le seguenti: *“ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019”*.

7. All’articolo 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole *“di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,”* sono aggiunte le seguenti: *“nonché di prodotti pensionistici individuali paneuropei di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019,”*.

8. All’articolo 13, comma 2-ter, secondo periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: *“fondi pensione”* sono aggiunte le seguenti: *“, dei prodotti pensionistici individuali paneuropei di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019”*.

9. All’articolo 1, comma 494, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole *“decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”* sono aggiunte le parole *“e ai prodotti pensionistici individuali paneuropei di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019”*.

10. All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 94, è aggiunto il seguente: *“94-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 92 a 94 e da 95-bis a 95-quater si applicano ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP)”*.

11. All’articolo 1, comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera a) è sostituita dalla seguente: *“a) i contributi alle forme*



	<p><i>pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, o quelli indicati dalle disposizioni nazionali di attuazione del medesimo regolamento. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, nonché ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1238/2019.”</i></p> <p>12. All'articolo 78, comma 25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: “<i>forme pensionistiche complementari</i>” sono aggiunte le seguenti: “<i>i fornitori di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) n. 1238/2019</i>”.</p>
<p>Articolo 51 Ricorso extragiudiziale</p> <p>1. Sono istituite, conformemente alla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (21), procedure di risoluzione alternativa delle controversie adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra i clienti PEPP e i fornitori di PEPP o i distributori di PEPP, aventi a oggetto diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento; per tali procedure si ricorre, se del caso, a organismi competenti esistenti. Tali procedure di risoluzione alternativa delle controversie sono applicabili ai fornitori di PEPP o ai distributori di PEPP nei confronti dei quali è avviata la procedura, ai quali si estende effettivamente la competenza dell'organismo di risoluzione alternativa delle controversie.</p> <p>2. Gli organismi di cui al paragrafo 1 collaborano efficacemente alla risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi a oggetto diritti e obblighi derivanti dal presente regolamento.</p>	<p>Art. 17 (Risoluzione stragiudiziale delle controversie)</p> <p>1. Fermo restando, con riferimento ai distributori di PEPP, quanto previsto dall'articolo 32-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, i fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie per la risoluzione delle controversie con la clientela aventi a oggetto diritti ed obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/1238, nonché dal presente decreto e dal contratto.</p> <p>2. Ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al comma 1 possono aderire anche i soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 per le controversie insorte con aderenti e beneficiari in merito all'applicazione della normativa in materia di previdenza complementare e ai relativi contratti.</p> <p>3. La COVIP determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-<i>bis</i>, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di</p>



	<p>svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui a commi 1 e 2, nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità e indipendenza dello stesso. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità e l'effettività della tutela. Il citato Regolamento definisce anche gli importi posti a carico dei ricorrenti alle procedure medesime.</p> <p>4. Per le controversie definite dal regolamento di cui al comma 3, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui ai commi 1 e 2 è alternativo all'esperimento della procedura prevista dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e non pregiudica il ricorso ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.</p>
	<p>Art. 18 (Disposizioni finali)</p> <p>1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p> <p>2. In merito alle contribuzioni versate annualmente ai PEPP italiani e ai sottoconti italiani dei PEPP esteri, è dovuto alla COVIP da parte dei fornitori di PEPP il contributo previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266</p> <p>3. Le disposizioni di cui all'articolo 9 sono adottate dalla COVIP entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2019/1238.</p> <p>Il presente decreto legislativo, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.</p>



Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

RELAZIONE TECNICA (Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La proposta normativa in esame consiste in un intervento di tipo ordinamentale, necessario a garantire il corretto e completo adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale europeo (di seguito anche "Regolamento PEPP").

Il regolamento (UE) 2019/1238 ha definito un quadro normativo standardizzato a livello europeo relativo ad una nuova tipologia di prodotto pensionistico individuale, a lungo termine, avente le stesse caratteristiche di base in tutta Europa. L'obiettivo è di consentire ai cittadini dell'UE di accedere ad un nuovo prodotto pensionistico integrativo denominato "*Pan-European Personal Pension Product*" (di seguito "PEPP").

Lo schema di decreto legislativo in esame è conforme sia ai principi e criteri direttivi generali che il Governo è tenuto a osservare secondo il disposto di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012, sia ai principi e criteri direttivi specificamente enunciati all'articolo 20 della legge n. 53 del 22 aprile 2021 di Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2019-2020).

In particolare, la legge di delegazione europea 2019-2020, all'articolo 20, prevede che entro 12 mesi dalla sua data di entrata in vigore (8 maggio 2021) debba essere emanato un decreto legislativo volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento in discorso. Dunque, entro l'8 maggio 2022 dovrà essere adottato il decreto legislativo "attuativo"; il Regolamento è invece applicabile dal 22 marzo 2022.

La finalità dell'intervento normativo è quella di creare le condizioni per consentire un ordinato "inserimento" del prodotto PEPP nel sistema e nel mercato della previdenza complementare nazionale, che si ponga come alternativo e non concorrente rispetto a quelli di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Come premesso, le disposizioni di cui al presente schema di decreto legislativo hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1238. Dalle disposizioni dell'articolato non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A tal fine, in particolare, si rileva quanto segue.

In via preliminare, si evidenzia come i criteri di delega prevedono di definire per i PEPP un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (articolo 20, comma 3, lettera d) della legge di delegazione¹), che come noto godono di una fiscalità privilegiata rispetto a quella, ordinaria, prevista per altri prodotti finanziari.

¹ Il criterio prevede di "*definire per i PEPP un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, anche prevedendo l'obbligo della sussistenza di*



Con l'intervento normativo in questione è introdotto un prodotto pensionistico cui si riconosce un trattamento fiscale agevolato che, se da un lato costituisce una novità con riferimento alle sue caratteristiche ed alla platea di operatori che potranno realizzarlo, dall'altro non comportando alcuna modificazione del quadro esistente in quanto il trattamento fiscale agevolato non è esteso a prodotti (esistenti) soggetti a tassazione ordinaria, ipotesi, quest'ultima, che configurerebbe una rinuncia ad un'entrata per lo Stato. I PEPP in definitiva si pongono come sostituti e concorrenti rispetto ai prodotti pensionistici esistenti che già godono della fiscalità di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Ne consegue che il decreto legislativo di attuazione del Regolamento PEPP non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, non dovrebbe contenere disposizioni di natura finanziaria. Le Autorità di vigilanza interessate (COVIP, Consob, Banca d'Italia ed IVASS) provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Invero, una minore entrata per l'erario si avrebbe nel solo caso in cui ad un prodotto (pensionistico o di altro tipo) già esistente ed avente *ex lege* un regime fiscale ordinario, venisse successivamente riconosciuto un trattamento fiscale agevolato. Ipotesi che invece non si configura nel caso di specie, trattandosi per l'appunto di un nuovo prodotto cui viene accordato *ab initio* un particolare trattamento fiscale, diverso rispetto a quello ordinario.

Alla presente relazione tecnica non è pertanto allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

Si illustra, di seguito, il contenuto delle norme introdotte nello schema di decreto legislativo in questione.

Articolo 1: Definizioni

L'**articolo 1** elenca le definizioni dei principali concetti contenuti nello schema di articolato, nonché delle Autorità coinvolte o richiamate nello stesso.

Segnatamente, il provvedimento in esame introduce, ai fini dello stesso e con riferimento all'ulteriore ambito di norme da esso richiamate, in particolare quelle di carattere fiscale, talune definizioni volte a fornire certezza applicativa ed interpretativa.

Trattasi, nello specifico, della definizione di "*Prodotto Pensionistico Individuale paneuropeo*" (PEPP), ripresa dal regolamento (UE) 2016/234, nonché una serie di ulteriori definizioni correlate ed ancillari alla prima ("*cliente PEPP*", "*risparmiatore in Pepp*" "*Beneficiario PEPP*", "*contratto PEPP*", "*sottoconto*" "*sottoconto Italiano*").

requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti".



La definizione ripropone la medesima contenuta nella direttiva oggetto di riferimento e si rende necessaria al fine di distinguere l'attività in oggetto da quella di offerta ai sensi dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1238, in attuazione dell'articolo 20, comma 2, lettera p) della legge di delegazione. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2: Individuazione delle autorità nazionali competenti

L'articolo 2, in attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) della legge di delegazione, individua le Autorità nazionali competenti in materia e le rispettive funzioni.

In particolare, il **comma 1** individua la COVIP, la Banca d'Italia, Consob e l'IVASS quali autorità nazionali competenti designate ai sensi del Regolamento, che dispongono di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari. È fatto salvo quanto diversamente previsto nel testo del decreto circa l'attribuzione di specifiche funzioni alle altre Autorità. Con tale individuazione si adempie a quanto previsto dall'articolo 2, numero 18), del regolamento (UE) 2019/1238.

Il **comma 2** individua, in linea generale la COVIP quale autorità nazionale competente a vigilare sul rispetto degli obblighi che il Regolamento impone in capo ai fornitori di PEPP.

Il **comma 3** individua le attribuzioni previste in capo alle altre Autorità, diverse da COVIP, in relazione ai soggetti dalle stesse vigilati.

Il **comma 4** fa salve le altre competenze di Banca di Italia e di IVASS in materia di sana e prudente gestione dei soggetti dalle stesse vigilate, nonché di contenimento del rischio e di stabilità previste dalla rispettiva disciplina normativa.

In particolare, Banca d'Italia, Consob ed IVASS sono designate quali Autorità competenti ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal medesimo Regolamento in coerenza con il generale assetto ed il riparto di competenze previsti a livello nazionale tra le stesse in materia di stabilità del sistema (e dei singoli intermediari) e correttezza delle regole di condotta (consulenza, distribuzione).

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1238. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza interessate (COVIP, Consob, Banca d'Italia ed IVASS) provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 3: Registrazione dei PEPP

Ai sensi dell'articolo 3, **comma 1**, la Covip è l'Autorità nazionale competente a ricevere le richieste di registrazione dei PEPP presentate dai fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia.

Invero, in aderenza a quanto previsto nei criteri di delega (articolo 20, lettera a) della legge di delegazione europea 2019-2020), la COVIP è stata designata quale Autorità competente per le procedure di registrazione e di cancellazione.



Il **comma 2** specifica che la decisione di registrazione è adottata dalla COVIP, sentita: **(i)** la Banca d'Italia con riferimento ai fornitori di PEPP quali le banche, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di gestione del risparmio (SGR) ed i gestori di fondi alternativi di investimento (GEFIA) (**lettera a**); **(ii)** l'IVASS con riferimento ai fornitori di PEPP quali le imprese di assicurazioni operanti nel ramo assicurazione diretta vita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE e dell'allegato II della direttiva medesima (**lettera b**).

Ai sensi del **comma 3** alla COVIP spetta, altresì, la competenza di adottare una decisione di annullamento della registrazione del PEPP, sentito il parere delle Autorità indicate al precedente comma 2.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1238. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza competenti provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4: Distribuzione dei PEPP

L'**articolo 4** disciplina il riparto dei poteri di vigilanza tra le Autorità in tema di distribuzione dei PEPP.

In particolare, in virtù del **comma 1**:

- a) la Covip è l'Autorità nazionale competente con riferimento agli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP);
- b) la Consob è l'Autorità nazionale competente a vigilare sulle banche, SIM, SGR, GEFIA ed imprese di investimento autorizzate di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2019/1238 e alla società Poste Italiane Divisione servizi di Bancoposta;
- c) l'IVASS è l'Autorità competente per le imprese di assicurazione operanti nel ramo assicurazione diretta vita ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE e dell'allegato II di tale direttiva, e per gli intermediari assicurativi diversi dai soggetti di cui alla lettera b).

Il **comma 2** stabilisce che la COVIP è l'Autorità nazionale competente a vigilare sul rispetto degli obblighi imposti in tema di documentazione commerciale dall'articolo 29 del Regolamento, ai sensi del quale tale documentazione commerciale, contenente informazioni specifiche relative al PEPP, non deve includere alcuna indicazione che contraddica le informazioni che figurano nel documento recante le informazioni chiave per i potenziali risparmiatori (KID -*Key Information Document*). In particolare, la competenza a verificare la congruenza della documentazione commerciale rispetto al PEPP KID viene attribuita alla stessa Autorità che vigila sul PEPP KID, ossia alla COVIP.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1238. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza interessate (COVIP, Consob, Banca d'Italia ed IVASS) provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Articolo 5: Altri poteri e funzioni delle autorità nazionali competenti

L'articolo 5 illustra un'ulteriore ripartizione dei poteri spettanti a ciascuna Autorità nazionale con riferimento agli altri obblighi e competenze fissate nel Regolamento PEPP.

In particolare, la disposizione normativa di cui al **comma 1** attribuisce ulteriori competenze alla COVIP, quali in particolare quelle relative: **(i)** ai poteri in tema di apertura di un sottoconto (articoli 16 e 21 del Regolamento); **(ii)** ai poteri di intervento inerenti al divieto o alla limitazione della commercializzazione o distribuzione di un PEPP (articolo 63 del Regolamento), **in attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera b) della legge di delegazione.** Quest'ultimi poteri d'intervento sono svolti, dalla COVIP, sentite le altre Autorità nazionali competenti secondo le rispettive attribuzioni. Si definisce inoltre il riparto di competenze tra COVIP, Consob, Banca d'Italia e IVASS in tema di esercizio della libera prestazione di servizi di cui all'articolo 14 del regolamento. Si tratta di disposizioni già vigenti nell'ordinamento nazionale, che non vengono modificate.

Il comma 2 definisce il riparto di competenze in tema di libertà di stabilimento di cui all'articolo 15 del Regolamento

Il comma 3 stabilisce che la Covip è l'Autorità competente a ricevere le segnalazioni necessarie ai fini della vigilanza di cui all'articolo 40 del Regolamento. Tali informazioni sono poi trasmesse alle altre Autorità nazionali in base alle rispettive competenze.

Con riferimento alla vigilanza sul rispetto degli obblighi in tema di regole di investimento di cui all'articolo 41 del Regolamento, il **comma 4** attribuisce a COVIP, Banca d'Italia ed IVASS la funzione di verificare la conformità degli investimenti effettuati dai soggetti da loro vigilati a quanto previsto dal Regolamento. Segnatamente, per gli investimenti effettuati da: **(i)** fondi pensione, banche, SIM, SGR e GEFIA la competenza spetta a COVIP; **(ii)** compagnie assicurative la competenza spetta ad IVASS. Tali soggetti dovranno effettuare investimenti conformi al principio della *prudent person rule*, coerenti con l'orizzonte a lungo termine del prodotto

La disposizione di cui al **comma 5** attribuisce la competenza in tema di reclami ex articolo 50 del Regolamento alle quattro Autorità secondo il riparto di competenze effettuato dal presente schema di decreto e sopra indicato.

Le suddette disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni comunitarie in questione. Le competenti Autorità di vigilanza provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni previste dall'articolo in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6: Pubblicazione delle disposizioni nazionali

L'articolo 6 è volto a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 12 del Regolamento PEPP.

In aderenza al criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera c) della legge di delegazione, la COVIP viene designata quale Autorità competente per l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 12 del Regolamento PEPP.

Segnatamente, la COVIP è tenuta a pubblicare ed aggiornare sul proprio sito internet i testi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali che disciplinano le condizioni relative alla fase di accumulo e le condizioni relative alla fase di decumulo, incluse le informazioni



sulle ulteriori procedure nazionali istituite per applicare i vantaggi e gli incentivi stabiliti a livello nazionale (**comma 1**).

Le altre Autorità nazionali garantiscono sul proprio sito internet un *link* diretto al sito COVIP in cui sono presenti le suddette informazioni (**comma 2**).

Le suddette disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1238. Le competenti Autorità di vigilanza provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni previste dall'articolo in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 7: Coordinamento tra le autorità nazionali

L'articolo in esame, conformemente al criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera q) della legge di delegazione, regola le forme di collaborazione, anche operativa, tra le Autorità nazionali coinvolte al fine di agevolare l'esercizio delle competenze loro attribuite, nel rispetto della reciproca indipendenza, richiamando al riguardo l'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (Legge sul risparmio).

La presente disposizione normativa ha natura ordinamentale e si rende necessaria al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento PEPP. Le competenti Autorità di vigilanza provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni previste dall'articolo in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8: Sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento UE 2019/1238

L'articolo 8, in attuazione degli articoli 67, 68, 69, 70 del Regolamento PEPP e del criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettere n) ed o) della legge di delegazione, disciplina le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle disposizioni di cui al Regolamento PEPP.

In particolare, i **commi 1 e 2**, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 3, lettere d), e) ed f) del Regolamento PEPP, stabiliscono, in caso di violazione delle disposizioni del regolamento e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione, da parte dei fornitori e distributori di PEPP, sanzioni pecuniarie differenti a seconda che la violazione sia stata commessa da parte di una persona giuridica ovvero fisica.

Il **comma 3** disciplina le sanzioni applicabili nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione quando l'inosservanza è conseguenza della violazione di doveri propri o dell'organo di appartenenza e la condotta ha inciso in modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendali, ovvero ha provocato un grave pregiudizio per la tutela dei risparmiatori in PEPP o per la trasparenza, l'integrità e il corretto funzionamento del mercato.

La disposizione normativa di cui al citato comma 3 è in linea con l'approccio sistematico di cui al TUF in materia di *Responsabilità degli esponenti aziendali e del personale per le violazioni in tema*



di disciplina degli intermediari, dei mercati, dei depositari centrali e della gestione accentrata di strumenti finanziari e dei servizi di comunicazione dati (articolo 190-bis TUF), introdotto con il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72 di attuazione della direttiva 2013/36/UE (CRD IV).

Il **comma 4**, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 3, lettera g) del Regolamento PEPP stabilisce che la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, qualora quest'ultimo risulti essere superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo.

Il **comma 5**, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 3, lettere a) e b) del Regolamento PEPP, prevede l'applicabilità di sanzioni amministrative alternative (quale l'ordine di terminare il comportamento illecito ovvero una dichiarazione pubblica indicante l'identità del soggetto e la natura della violazione) alla sanzione pecuniaria in caso di infrazioni di scarsa offensività o pericolosità.

Il **comma 6**, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 3, lettera c) del Regolamento PEPP, prevede l'applicabilità della sanzione interdittiva accessoria in ragione della gravità della violazione commessa ed accertata.

Il **comma 7, primo periodo**, sancisce che l'importo e la tipologia delle sanzioni amministrative sono determinati in base ai criteri indicati dall'articolo 68, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238. Trattasi, in particolare, dei seguenti criteri: **(i)** della rilevanza, la gravità e la durata della violazione; **(ii)** del grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione; **(iii)** della capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta in particolare dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo e dalla situazione patrimoniale netta della persona fisica responsabile; **(iv)** dell'entità dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possano essere determinati; **(v)** delle eventuali perdite a carico di terzi causate dalla violazione; **(vi)** del livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con le autorità competenti; **(vii)** delle precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

Il **comma 8**, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento PEPP, prevede l'applicabilità delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo nei confronti del depositario in caso di violazione delle funzioni e dei compiti allo stesso attribuiti ed espressamente previste dagli articoli 47, 48 e 49 del TUF. I **commi da 9 a 11**, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 68, 69 e 70 del Regolamento PEPP, definiscono le modalità e le procedure per l'applicazione delle sanzioni, tra cui la pubblicità del provvedimento sanzionatorio e la comunicazione dello stesso da parte di COVIP all'EIOPA. Il **comma 9, secondo periodo** prevede la non applicabilità di talune disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in caso di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da IVASS e COVIP. Nella specie, si tratta di esclusioni peculiari del procedimento sanzionatorio di competenza delle predette Autorità, concernenti la previsione di termini differenti per la notifica dell'atto di contestazione, l'esclusione del pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie e l'attribuzione della competenza sui ricorsi avverso le sanzioni al giudice amministrativo.

Il predetto regime di esclusione non trova applicazione con riferimento alle sanzioni amministrative irrogate dalla Consob e dalla Banca d'Italia in quanto la competenza in materia spetta al giudice ordinario.

Le suddette disposizioni normative hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE)



2019/1238. Le competenti Autorità di vigilanza provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni previste dall'articolo in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9: Informazioni aggiuntive

L'articolo 9, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 37 del Regolamento PEPP, stabilisce che la COVIP, sentite le altre Autorità, è tenuta a fissare le tempistiche e le modalità alla stregua delle quali i fornitori di PEPP sono tenuti a fornire ai risparmiatori in PEPP le proiezioni pensionistiche aggiuntive, in modo da consentire la confrontabilità dei PEPP con le forme pensionistiche individuali.

La presente disposizione ha natura ordinamentale e si rende necessaria al fine di adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del Regolamento PEPP. Le competenti Autorità di vigilanza provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni previste dall'articolo in commento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10: Condizioni relative alla fase di accumulo

L'articolo 10 disciplina le condizioni per la fase di accumulo, in ordine alla quale il Regolamento PEPP prevede la discrezionalità del legislatore nazionale.

Al riguardo, giova rilevare come a livello comunitario² è stata sottolineata l'opportunità di assicurare ai PEPP la stessa fiscalità riconosciuta alle forme pensionistiche individuali. In aderenza a quanto statuito a livello sovranazionale, il criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), della Legge di delegazione europea 2019-2020³ prevede di "definire un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari ex D. Lgs. 252/2005", il cui regime fiscale, come noto, è articolato in modo pluriperiodale al fine di tener conto del ciclo di vita delle stesse.

Con riguardo alla fase di accumulo, tale trattamento si concretizza nella deducibilità dal reddito imponibile IRPEF dei contributi versati, purché non superiori alla somma di 5.164,57 euro all'anno.

Conformemente a quanto previsto dai criteri di delega, pertanto, l'articolo 10 del presente schema di decreto, stabilisce la deducibilità dal reddito imponibile IRPEF dei contributi versati per il finanziamento del PEPP. L'importo massimo e le modalità di calcolo della deduzione seguono la disciplina già esistente nell'ambito della contribuzione alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

È esclusa la possibilità di destinare quote del trattamento di fine rapporto (TFR) ai PEPP.

Il **comma 1** del presente articolo riguarda i soggetti che possono versare contributi al finanziamento dei PEPP. In particolare, il sottoconto italiano di PEPP può essere finanziato, oltre che mediante il versamento di contributi da parte del risparmiatore in PEPP, anche, su base

² Raccomandazione del Comitato economico e sociale europeo sulla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) del 19 ottobre 2017.

³ Legge 22 aprile 2021 n. 53.



volontaria, da parte del datore di lavoro o del committente. È prevista, altresì, la possibilità di finanziare, mediante versamento di contributi, la posizione previdenziale di soggetti fiscalmente a carico.

Il **comma 2** prevede che i contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo fino alla somma di 5.164,57 euro all'anno.

Ai sensi del **secondo periodo del comma 2**, al fine del computo del limite 5.164,57 euro, devono essere presi in considerazione tutti i versamenti che affluiscono alle forme pensionistiche, collettive e individuali, quindi anche i contributi versati alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252/2005, nonché le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR). I contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Il **terzo periodo del comma 2** dispone che il contribuente comunichi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è effettuato il versamento, l'ammontare della parte di contributi versata e non dedotta nella dichiarazione dei redditi. Nel caso in cui il diritto alla prestazione sorga in una data antecedente al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è effettuato il versamento, la comunicazione deve essere effettuata entro tale data.

Il **comma 3** stabilisce che, nel caso di contributi versati nell'interesse delle persone di cui all'articolo 12 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), ovvero di soggetti fiscalmente a carico, la deduzione di cui al comma 2 spetta, per l'ammontare eventualmente non dedotto dalle stesse, al soggetto cui esse sono fiscalmente a carico, fermo restando l'importo massimo stabilito al comma 2.

Al successivo **comma 4**, per i lavoratori di prima occupazione, per i primi cinque anni di apertura del sottoconto italiano, sono accordati gli stessi benefici previsti, per i soggetti che aderiscono alle forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252/2005, dall'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo.

Le disposizioni in materia di deducibilità dei contributi versati sono completate con le modifiche apportate dall'articolo 16, comma 1 del presente decreto al Testo Unico delle Imposte sui Redditi. In particolare, come meglio illustrato nel successivo articolo 10 del presente decreto, la lettera *e-bis*) del comma 1 dell'articolo 10 del TUIR viene modificata al fine di consentire la deducibilità dei contributi versati ai PEPP ovunque istituiti. Le condizioni e i limiti alla deducibilità dei predetti contributi sono quelle, sopra illustrate, poste dall'articolo 8 del presente decreto.

Infine, il **comma 5** prevede che, su base volontaria, la contribuzione al PEPP possa proseguire oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, a condizione che alla data del pensionamento risulti effettuata la contribuzione per almeno un anno al sottoconto italiano. È, inoltre, fatta salva la facoltà del risparmiatore di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche PEPP.

Le disposizioni non producono effetti in termini di minore gettito poiché estendono ai prodotti PEPP quanto previsto per le forme pensionistiche complementari ed i prodotti pensionistici di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, non configurandosi quindi né come ulteriori forme agevolative né come modificative di un regime preesistente fondato sulla tassazione in via ordinaria. Le Autorità di vigilanza interessate (COVIP, Consob, Banca d'Italia ed IVASS) provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Articolo 11: Segregazione di attività e passività e tutela dei clienti

Il **comma 1** definisce l'esclusività e la segregazione delle attività e delle passività generate dalla fornitura del PEPP e la conseguente impossibilità di trasferimento o utilizzo per altre attività del fornitore di PEPP.

Il **comma 2**, tutela l'interesse del fornitore di PEPP, impedendo ai creditori del depositario o del sub-depositario di aggredire le somme di denaro e strumenti finanziari del sottoconto italiano del fornitore di PEPP. In particolare, la disposizione normativa di cui al citato comma 2, **in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d) della legge di delegazione**, sancisce il principio della separazione patrimoniale delle attività dei PEPP da quelle del depositario, analogamente a quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3-*quater* del decreto legislativo n. 252/2005.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie al fine di realizzare l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1238. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza interessate (COVIP, Consob, Banca d'Italia ed IVASS) provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 12: Richiesta di trasferimento rivolta a un fornitore di PEPP avente sede legale in Italia

L'**articolo in esame** disciplina il trasferimento del PEPP, istituto che caratterizza l'innovazione di questo prodotto che nasce proprio con il fine di permettere la portabilità tra gli Stati membri.

Il **comma 1** disciplina le modalità per il trasferimento della propria posizione presso altro fornitore di PEPP.

In conformità all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, nonché al **criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera h) della legge di delegazione**, sotto il profilo dei costi, è esercitata l'opzione che consente di prevedere che il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore del PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso è limitato alle spese amministrative effettivamente sostenute dal fornitore di PEPP e previamente comunicate al risparmiatore in PEPP (**comma 2**).

Il **comma 3** stabilisce che le operazioni di trasferimento disciplinate dall'articolo 52 del Regolamento PEPP, sono esenti da ogni onere fiscale.

Le disposizioni non producono effetti in termini di minore gettito poiché estendono ai prodotti PEPP quanto previsto per le forme pensionistiche complementari ed i prodotti pensionistici di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, non configurandosi quindi né come ulteriori forme agevolative e né come modificative di un regime preesistente fondato sulla tassazione in via ordinaria. Le Autorità di vigilanza interessate (COVIP, Consob, Banca d'Italia ed IVASS) provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 13: Condizioni relative alla fase di decumulo prima dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP



L'articolo 13 dello schema di decreto, in aderenza a quanto previsto dal **criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera i) della legge di delegazione**, disciplina gli istituti dell'anticipazione, della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) e del riscatto della prestazione individuale maturata prima dell'erogazione della prestazione pensionistica PEPP. Le condizioni ivi previste sono ricalcate alla stregua di quanto previsto dal decreto legislativo n. 252/2005 in materia.

Il **comma 1** dispone che i requisiti e le modalità di accesso alle prestazioni PEPP e alle prestazioni pensionistiche PEPP, che saranno definiti in sede contrattuale, devono rispettare quanto previsto nel presente articolo.

I **commi da 2 a 4** stabiliscono i requisiti, le condizioni e le modalità per poter ottenere un'anticipazione della posizione individuale maturata ed i relativi trattamenti.

In particolare, il **comma 2** individua le fattispecie in cui il risparmiatore di PEPP può chiedere un'anticipazione della prestazione e il relativo regime fiscale. Tali fattispecie, e il relativo regime fiscale, coincidono, nella sostanza, con quelle previste per le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo n. 252/2005.

Nella specie, è possibile richiedere un'anticipazione della posizione individuale maturata nel sottoconto italiano nei seguenti casi:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata nel sottoconto italiano al momento della richiesta, per spese sanitarie, a seguito di gravissime situazioni relative al risparmiatore, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, si applica una ritenuta a titolo di imposta pari al 15 per cento, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di contribuzione eccedente il 15°, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
- b) decorsi otto anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un importo non superiore al 75 per cento della posizione maturata nel sottoconto italiano, per l'acquisto della prima casa (per il risparmiatore o per i figli), o per la realizzazione di interventi di ristrutturazione sulla prima casa. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento;
- c) decorsi 8 anni di iscrizione al sottoconto italiano, per un importo non superiore al 30 per cento della posizione maturata nel sottoconto italiano, per ulteriori esigenze dei risparmiatori. Sull'importo erogato, al netto dei redditi già assoggettati a imposta e dei contributi non dedotti ad esso proporzionalmente riferibili, si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento.

Il **comma 3** dell'articolo in commento stabilisce un limite alle somme che possono essere percepite a titolo di anticipazione. Tale limite è pari al 75 per cento del totale dei versamenti effettuati maggiorato delle plusvalenze tempo per tempo realizzate. Il medesimo comma, inoltre, al fine di consentire la ricostituzione della posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione, dispone che le anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni eccedenti il limite di deducibilità di 5.164,57 euro. Sulle somme che eccedono il predetto limite è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.

I **commi da 4 a 6** contengono la disciplina della Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) adattandola alle caratteristiche dei PEPP. In linea con l'impostazione utilizzata per le



anticipazioni, per la richiesta della RITA sono state inserite tutte le opzioni previste dal decreto legislativo n. 252/2005, con le relative disposizioni di carattere fiscale.

Il **comma 6**, in particolare, prevede l'applicazione, sulla parte imponibile della rendita anticipata di cui al comma 4, di una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° di maturazione della posizione pensionistica individuale, con una riduzione massima di 6 punti percentuali. È fatta salva la facoltà del contribuente di non avvalersi di tale imposizione sostitutiva.

Il **comma 7** stabilisce le possibili modalità di riscatto anticipato. La relativa disciplina è stata fissata sulla base di quanto stabilito dall'articolo 14, commi 2 e 5, del decreto legislativo n. 252/2005 che trova applicazione anche nei confronti delle forme pensionistiche individuali.

Il **comma 8** definisce il caso di morte del risparmiatore in PEPP prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Il **comma 9** individua il trattamento fiscale applicabile nelle ipotesi di cui ai precedenti commi 7, lettere a) e b) e 8.

Segnatamente, il **comma 9** dispone, sulle somme percepite a titolo di riscatto della posizione individuale di cui ai commi 7 e 8, l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° di maturazione della posizione pensionistica individuale nel sottoconto italiano, con un limite massimo alla riduzione di 6 punti percentuali.

Il **comma 10** definisce il periodo di anzianità da considerare per richiedere le anticipazioni della prestazione individuale maturata.

Il **comma 11** esplicita i limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità applicabili alle suddette forme di anticipazione della prestazione individuale maturata.

Le disposizioni non producono effetti in termini di minore gettito poiché estendono ai prodotti PEPP quanto previsto per le forme pensionistiche complementari ed i prodotti pensionistici di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, non configurandosi quindi né come ulteriori forme agevolative e né come modificative di un regime preesistente fondato sulla tassazione in via ordinaria. Le Autorità di vigilanza interessate (COVIP, Consob, Banca d'Italia ed IVASS) provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 14 Regime tributario dei rendimenti

L'**articolo 14** dello schema di decreto legislativo in esame disciplina il regime fiscale dei rendimenti conseguiti nella fase di investimento dal PEPP istituito nel territorio dello Stato. Tale regime, in attuazione dei principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 20, comma 2, lettera d) della legge di delegazione, è analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 252/2005, cui, in particolare, fa riferimento.

Il **comma 1** del presente articolo sancisce come criterio-base l'assoggettamento dei PEPP ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Al fine della determinazione del risultato netto maturato dei conti PEPP, il **secondo periodo del comma 1** rinvia, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 2, 3, 4 e 5 del citato decreto legislativo n. 252 del 2005.



Il **comma 2** sancisce il principio della separazione patrimoniale del conto PEPP rispetto al conto del fornitore e del cliente.

I **commi 3 e 4** stabiliscono le modalità e i termini di versamento dell'imposta sostitutiva cui sono tenuti i fornitori di PEPP sia nazionali che esteri, e della relativa dichiarazione.

In particolare, il **comma 3** dispone che il versamento dell'imposta sostitutiva, di cui al comma 1, da parte dei fornitori di PEPP, deve avvenire entro il 16 febbraio di ciascun anno.

Il successivo **comma 4** prevede che la dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata dai fornitori di PEPP con le modalità e negli ordinari termini previsti per la dichiarazione dei redditi.

Il comma 5 disciplina le modalità per assoggettare ad imposizione del risultato maturato i sottoconti italiani. L'esistenza di differenti modalità di costituzione dei PEPP, infatti, (sia in forma individuale sia in forma collettiva) impone un adattamento delle modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva ex art. 17 del D. lgs n. 252-2005 alle diverse fattispecie, soprattutto nel caso di fattispecie cross border. Trattandosi di disposizioni volte a disciplinare aspetti operativi, la definizione di tali differenti modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva è demandata a successivi DM, come previsto dal comma 6.

Le disposizioni non producono effetti in termini di minore gettito poiché estendono ai prodotti PEPP quanto previsto per le forme pensionistiche complementari ed i prodotti pensionistici di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, non configurandosi quindi né come ulteriori forme agevolative e né come modificative di un regime preesistente fondato sulla tassazione in via ordinaria.

Art. 15 Condizioni relative alla fase di decumulo al momento dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche PEPP

L'**articolo 15, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 2, lettera i) della legge di delegazione**, disciplina la fase di erogazione della prestazione finale, caratterizzata da un'ampia flessibilità, quale uno tra i principali elementi che caratterizzano i PEPP rispetto agli altri prodotti analoghi attualmente previsti nell'ordinamento italiano, consentendo di andare incontro alle esigenze di una diversa categoria di risparmiatori e, in tal modo, di ampliare il numero degli aderenti al sistema previdenziale.

In tale ottica, sono previsti regimi fiscali differenti a seconda della forma di erogazione del prodotto per cui si opta.

Il **comma 1** stabilisce che il diritto alla prestazione pensionistica PEPP si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza. Nel caso in cui il risparmiatore in PEPP non sia titolare di reddito di lavoro o d'impresa, il diritto alla prestazione pensionistica PEPP si acquisisce al raggiungimento dell'età pensionabile vigente nel regime obbligatorio di base. Il diritto alla prestazione pensionistica PEPP è, in ogni caso, subordinato all'apertura del sottoconto da almeno cinque anni.

Il **comma 2** prevede, in linea con quanto previsto dal Regolamento PEPP, che i fornitori di PEPP possono offrire le prestazioni pensionistiche PEPP nelle seguenti forme: (i) rendita; (ii) somma erogata in un'unica soluzione; (iii) prelievo; (iv) una combinazione delle predette forme.



Ad ognuna delle predette forme di erogazioni si accorda un determinato trattamento fiscale, con un regime fiscale di favore per la rendita rispetto alle altre forme di erogazione: che analogamente a quanto previsto per le forme pensionistiche esistenti, consiste nell'assoggettamento ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di apertura del sottoconto italiano con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (**comma 3**).

Tale disciplina di favore trova il proprio fondamento nell'articolo 58 del Regolamento PEPP, nonché nel **criterio di delega di cui al citato articolo 20, comma 2, lett. I) della LDE 2019-2020**, che consente al Governo di stabilire misure di favore per la rendita vitalizia.

Il suddetto regime fiscale si applica anche in caso di erogazione della prestazione in forma di (i) capitale fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato e di (iii) prelievi, a condizione che quanto prelevato complessivamente in parte in forma di capitale e in parte in forma di prelievo non superi il 50 per cento del montante finale accumulato (**comma 3**).

Invece, in caso di prestazioni pensionistiche PEPP erogate in capitale e quelle erogate in forma di prelievi superiori al 50 per cento del montante finale accumulato, sono assoggettate per il loro intero ammontare alla tassazione ordinaria prevista per le attività finanziarie, ossia sono assoggettate ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 23 per cento (**comma 4**).

Il **comma 5** stabilisce modalità di determinazione della base imponibile delle ritenute di cui ai commi precedenti. In particolare, le prestazioni erogate in forma di capitale o di prelievi sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto della parte dei redditi già assoggettati a imposta. Le prestazioni erogate in forma di rendita sono imponibili per il loro ammontare complessivo al netto, oltre che della parte dei redditi già assoggettati a imposta, anche dei rendimenti di cui all'articolo 44, comma 1, lett. *g-quinquies*), del TUIR, se determinabili.

Il **comma 6** disciplina le modalità di applicazione delle ritenute di cui ai commi precedenti. Tali ritenute sono applicate: (i) dai fornitori di PEPP, nel caso di prestazioni erogate in forma di capitale o di prelievo; (ii) dai soggetti eroganti.

. A tal fine i fornitori di PEPP, secondo quanto previsto dal **comma 7**, comunicano ai soggetti eroganti i dati in loro possesso necessari per il calcolo delle prestazioni corrispondenti ai redditi già assoggettati a imposizione.

L'**ultimo periodo del comma 7** prevede che nel caso in cui il soggetto tenuto all'applicazione delle ritenute sulle prestazioni pensionistiche sia residente nel territorio dello Stato e non disponga di una stabile organizzazione nel medesimo territorio, la ritenuta può essere applicata direttamente dal soggetto che opera nel territorio dello Stato in regime di libera prestazione di servizi ovvero da un rappresentante fiscale scelto tra i soggetti di cui all'articolo 23 del DPR n. 600/1973.

Il **comma 8** stabilisce che, in caso di morte del beneficiario di PEPP, i contratti PEPP possono prevedere la restituzione ai soggetti dallo stesso indicati del montante residuo o, in alternativa, l'erogazione ai medesimi di una rendita calcolata in base al montante residuale.

Il **comma 9** definisce il periodo di anzianità da considerare per la richiesta della prestazione pensionistica PEPP.

Le prestazioni pensionistiche PEPP sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria (**comma 10**).

Le disposizioni non producono effetti in termini di minore gettito poiché estendono ai prodotti PEPP quanto previsto per le forme pensionistiche complementari ed i prodotti pensionistici di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, non configurandosi quindi né come ulteriori forme agevolative e né come modificative di un regime preesistente fondato sulla tassazione in via ordinaria. Le Autorità di vigilanza interessate (COVIP, Consob, Banca d'Italia ed IVASS) provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16 Norme di coordinamento fiscale

Conformemente al **criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera p) della legge di delegazione, l'articolo in esame** modifica le disposizioni fiscali applicabili alle forme di previdenza complementare al fine del coordinamento con la disciplina prevista per i PEPP.

Il **comma 1** apporta le necessarie modificazioni ed integrazione al Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Segnatamente, viene modificato:

- (i) l'articolo 10, in materia di oneri deducibili dall'IRPEF, al fine di ricomprendere tra tali oneri i contributi versati ai PEPP; i contributi versati ai PEPP sono deducibili alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 9 del presente decreto;
- (ii) l'articolo 50 al fine di assimilare ai redditi da lavoro dipendente le prestazioni pensionistiche PEPP;
- (iii) l'articolo 52 in materia di determinazione della base imponibile dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente al fine di assicurare alle prestazioni PEPP un trattamento analogo a quello previsto per le prestazioni delle forme di previdenza complementare.

Il **comma 2** modifica l'articolo 27 del 29 settembre 1973, n. 600, in materia di ritenute sui dividendi, al fine consentire l'applicazione dell'aliquota ridotta, sugli utili corrisposti ai PEPP istituiti in uno Stato membro dell'UE o aderente all'accordo sullo spazio economico europeo, pari a quella applicabile sugli utili percepiti dai fondi pensione europei, nonché la possibilità, per gli stessi, di chiedere il rimborso dell'imposta eventualmente pagata all'estero.

I **commi 3 e 4** modificano rispettivamente l'articolo 7 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e l'articolo 13 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44 al fine di disapplicare la ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi immobiliari italiani e esteri percepiti dai PEPP.

Il **comma 5** modifica l'articolo 32 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente la disciplina dei fondi immobiliari chiusi al fine di ricomprendere i PEPP tra gli investitori istituzionali dei medesimi fondi elencati nel comma 3 dello stesso articolo 32.

Il **comma 6** modifica l'articolo 1, comma 134 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di disapplicare la ritenuta sui proventi distribuiti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) ai proventi percepiti dai PEPP.

Il **comma 7** modifica l'articolo 10, primo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di ricomprendere tra le operazioni esenti dall'IVA anche la gestione dei PEPP, al pari di quanto avviene per la gestione dei fondi comuni d'investimento e dei fondi pensione.



Il **comma 8** modifica l'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, al fine di estendere l'esenzione dall'imposta di bollo prevista per le comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione anche a quelle ricevute ed emesse dai PEPP.

Il **comma 9** modifica l'articolo 1, comma 494 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di estendere ai PEPP l'esenzione dall'imposta sulle transazioni finanziarie prevista per le forme di previdenza complementare.

Il **comma 10** estende ai PEPP l'agevolazione prevista, per gli investimenti effettuati dalle forme di previdenza complementare, dall'articolo 1, commi da 92 a 94, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Il **comma 11** estende ai PEPP le disposizioni previste per le forme di previdenza complementare previste dall'articolo 1, comma 184-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 208, in materia di premi di produttività.

Il **comma 12** estende ai fornitori di PEPP l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate le informazioni rilevanti al fine dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili previsto dall'articolo 78, comma 25 della legge della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

Le disposizioni non producono effetti in termini di minore gettito poiché estendono ai prodotti PEPP quanto previsto per le forme pensionistiche complementari ed i prodotti pensionistici di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, non configurandosi quindi né come ulteriori forme agevolative e né come modificative di un regime preesistente fondato sulla tassazione in via ordinaria.

Art. 17 Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Viene inserito un nuovo articolo volto all'istituzione di un Organismo per la risoluzione alternativa delle controversie tra fornitori di PEPP e clienti PEPP, al fine di dare attuazione all'art. 51, paragrafo 1, del Regolamento, tramite l'articolo 20, comma 2, della legge di delegazione europea 19-20, che fa espresso rinvio ai criteri generali della legge 234 del 2012, che il Governo deve seguire per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019. In particolare, l'articolo 32, comma 1, della legge 234 del 2012 prevede che "Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione europea e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 31 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:[...]". Il Regolamento è inoltre direttamente applicabile e l'art. 51 non prevede una scelta discrezionale dello Stato membro.

Il **comma 1** dispone l'adesione obbligatoria per i fornitori di PEPP aventi sede legale in Italia.

Il **comma 2** dà la possibilità di aderire anche agli altri soggetti nei cui confronti la COVIP esercita la propria attività di vigilanza ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Il **comma 3** affida a COVIP il compito di determinare con regolamento i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui ai commi 1 e 4, nonché i criteri di composizione dell'organo decidente.



Infine, il **comma 4** chiarisce l'alternatività del procedimento rispetto alla procedura prevista dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e la possibilità di ricorrere ad ogni altro strumento di tutela previsto dall'ordinamento.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e si rendono necessarie per l'adeguamento ed il coordinamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1238. Da esse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La COVIP provvede all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Inoltre, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, viene espressamente riconosciuto all'Autorità medesima la facoltà di richiedere un contributo ai fini dello svolgimento delle funzioni e dei compiti previste dal presente schema di decreto legislativo, tra i quali quelli relativi all'istituzione di un Organismo per la risoluzione alternativa delle controversie tra fornitori di PEPP e clienti PEPP.

Ne consegue, pertanto, la neutralità finanziaria della disposizione in esame.

Art. 18 Disposizioni finali

Il **comma 1** contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione del presente decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza interessate (COVIP, Consob, Banca d'Italia ed IVASS) già svolgono, a legislazione vigente, funzioni di vigilanza, di indagine e sanzionatorie nei confronti dei soggetti rientranti nell'ambito di applicazione; pertanto, si dispone che queste provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Ciò premesso, l'attribuzione di nuove competenze alle Autorità, così come previste dallo schema di decreto legislativo in questione, comportano oneri ulteriori a carico delle stesse.

A tal fine, al **comma 2**, è stata inserita un'apposita previsione normativa in merito al contributo dovuto alla COVIP da parte dei fornitori di PEPP per le funzioni di vigilanza dalla stessa svolte. La medesima previsione normativa, invece, non è stata introdotta con riferimento ai contributi di vigilanza dovuti alle altre Autorità (Consob, Banca d'Italia ed IVASS).


La differenza di disciplina risiede nel fatto che, mentre gli ordinamenti di Consob, Banca d'Italia ed IVASS già prevedono la possibilità di richiedere il contributo per eventuali nuove funzioni svolte, l'ordinamento di COVIP non lo prevede, essendo pertanto necessario, ogni volta che se ne presenti la necessità, un intervento legislativo *ad hoc*, come peraltro avvenuto in occasione del recepimento della direttiva IORP II su fondi pensione.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Autorità di vigilanza interessate (COVIP, Consob, Banca d'Italia ed IVASS) provvedono all'adempimento dei compiti e delle funzioni ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

06/05/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

17



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/2341 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUL PRODOTTO PENSIONISTICO INDIVIDUALE PANEUROPEO (PEPP)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (noto come ^aRegolamento PEPP^o) ha definito un quadro normativo standardizzato a livello europeo relativo ad una nuova tipologia di prodotto pensionistico individuale, a lungo termine, avente le stesse caratteristiche di base in tutta Europa.

L'obiettivo è di consentire ai cittadini dell'UE di accedere ad un nuovo prodotto pensionistico integrativo denominato ^a*Pan-European Personal Pension Product*^o (di seguito ^aPEPP^o) caratterizzato, tra l'altro:

- dalla possibilità di essere realizzato e distribuito da un'ampia platea di operatori (compagnie assicurative, banche, fondi pensione professionali, alcune società d'investimento e gestori patrimoniali);
- da caratteristiche semplici e predefinite, tra cui si segnala il c.d. *basic* PEPP, (obbligatoriamente offerto qualora il fornitore proponga più linee di investimento), predefinito per costituire un prodotto sicuro che funga da opzione standard di investimento attraverso o (i) l'applicazione di una tecnica di attenuazione del rischio che consenta di recuperare il capitale (ii) oppure di una garanzia sul capitale investito;
- da un regime di piena portabilità fra gli Stati membri dell'UE che si aggiunge a quello di libertà di trasferimento della posizione da un intermediario ad un altro.

In linea generale, il Regolamento armonizza gli elementi fondamentali del PEPP, con particolare riguardo alla procedura di autorizzazione, alla distribuzione (comprese la comunicazione di informazioni e la consulenza), alla politica degli investimenti e alla modalità di erogazione delle prestazioni, lasciando agli Stati membri la possibilità di disciplinare alcuni aspetti relativi sia alla fase di contribuzione delle risorse sia a quella di erogazione delle prestazioni.

La legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020), all'articolo 20, prevede che entro 12 mesi dalla sua data di entrata in vigore (8 maggio 2021) debba essere emanato un decreto legislativo volto ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento in discorso.

Entro l'8 maggio 2022 dovrà essere adottato il decreto legislativo ^aattuativo^o; il Regolamento, entrato in vigore il 14 agosto 2019, sarà invece applicabile dal 22 marzo 2022.

La finalità dell'intervento normativo è quella di creare le condizioni per consentire un ordinato ^ainserimento^o del prodotto PEPP nel sistema e nel mercato della previdenza complementare nazionale, che si ponga come alternativo rispetto a quelli di cui al decreto legislativo 252/2005.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo nazionale è innovato dal decreto legislativo cui questa relazione riferisce in quanto volto ad attuare il regolamento (UE) 2016/2341.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Le norme proposte non comportano effetti sostanziali su regolamenti e leggi vigenti che, nel secondo caso, per quanto riguarda nello specifico alcune disposizioni di carattere fiscale, sono richiamate per sancirne l'applicazione ai PEPP. Infatti, ai PEPP si applicano una serie di norme già applicabili alle forme di previdenza complementare attualmente esistenti, a cui pertanto si apportano le integrazioni necessarie a estenderne l'applicazione ai PEPP, al fine del coordinamento della disciplina.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

In materia di previdenza complementare vige una competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, Costituzione e, pertanto, viene espressamente prevista ai fini dell'emanazione del presente decreto legislativo l'acquisizione del parere da parte della Conferenza Stato-Regioni...

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza e non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

I regolamenti europei sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri e gli Stati membri non impongono obblighi aggiuntivi nelle materie disciplinate dai regolamenti europei.

Le scelte regolatorie contenute nel provvedimento normativo in esame derivano dalla necessità di dare compiuta attuazione al regolamento, nello specifico per quanto concerne gli obblighi posti in capo agli Stati circa la designazione delle Autorità di vigilanza e le facoltà di esercitare talune opzioni nonché di definire il regime fiscale applicabile (in conformità a quanto già stabilito nella citata legge di delegazione europea 2019-2020).

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Al momento non sono in atto procedure di infrazione da parte della Commissione europea.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame introduce, ai fini dello stesso e con riferimento all'ulteriore ambito di norme da esso richiamate, in particolare quelle di carattere fiscale, talune definizioni volte a fornire certezza applicativa ed interpretativa. Trattasi, nello specifico, della definizione di ^a *Prodotto*

Pensionistico Individuale paneuropeo° (PEPP), ripresa dal Regolamento (UE) 2016/234, nonché una serie di ulteriori definizioni correlate ed ancillari alla prima (^a *cliente PEPP*°, ^a *Beneficiario PEPP*°, ^a *contratto PEPP*°, ^a *sottoconto*° ^a *sottoconto Italiano*°). La definizione ripropone la medesima contenuta nella direttiva oggetto di riferimento e si rende necessaria al fine di distinguere l'attività in oggetto da quella di offerta ai sensi dell' articolo 43, comma 1 del TUF°.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

All'articolo 16 dello schema di decreto si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa al fine di modificare le disposizioni fiscali applicabili alle forme di previdenza complementare al fine del coordinamento con la disciplina prevista per i PEPP, in attuazione del criterio di cui all' articolo 20, comma 2, lettera p) della legge di delegazione.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non vi sono interventi di tipo abrogativo.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Successivamente all'entrata in vigore delle norme primarie contenute nel decreto legislativo, sono previsti interventi a livello di normativa secondaria da parte delle Autorità di vigilanza competenti.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Sono stati utilizzati dati informativi raccolti ed elaborati dalle Autorità di vigilanza, nonché quelli pertinenti contenuti nelle valutazioni di impatto della Commissione europea sulle iniziali proposte di direttiva e regolamento.

RELAZIONE AIR

(Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169)

Provvedimento: Schema di decreto legislativo, recante ^a Attuazione del Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)^o.

Amministrazione competente: Ministero dell'Economia e delle Finanze

Ufficio competente: Dipartimento del Tesoro ± Direzione V ± Ufficio III

Referenti AIR: Ufficio legislativo economia.

SINTESI DELL' AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'obiettivo del regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 è di consentire ai cittadini dell'UE di accedere a nuove forme di prodotti pensionistici, denominati ^a *Pan-European Personal Pension Products*^o (di seguito ^a PEPP^o) caratterizzati, tra l'altro, da un regime di piena portabilità fra gli Stati membri dell'UE.

Il Regolamento rientra tra quegli Atti dell'Unione europea che intendono contribuire alla realizzazione dell'Unione dei Mercati dei Capitali, in quanto parte delle risorse raccolte tramite i PEPP potranno essere destinate al finanziamento dell'economia reale, circostanza che potrà essere favorita dall'orizzonte di lungo periodo che contraddistingue il risparmio avente finalità di tipo previdenziale.

Il Regolamento, entrato in vigore il 14 agosto 2019, è applicabile dal 22 marzo 2022. La legge n. 53 del 22 aprile 2021 (articolo 20, legge di delegazione europea 2019-2020), recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea, ha delegato il Governo ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del Regolamento PEPP volti ad adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento in discorso, entro 12 mesi dalla sua data di entrata in vigore (8 maggio 2021). Dunque, entro l'8 maggio 2022 dovrà essere adottato il decreto legislativo ^a attuativo^o. Nel Regolamento sono inoltre previste delle opzioni il cui esercizio è stato rimesso alla scelta degli Stati membri.

L'attuazione del Regolamento PEPP rientra nel **piano di azione per l'Unione dei mercati dei capitali**, che mira a creare un autentico mercato interno dei capitali riducendo la frammentazione dei mercati, rimuovendo gli ostacoli normativi al finanziamento dell'economia e incrementando l'offerta di capitali alle imprese. Gli ostacoli normativi, ossia i requisiti per la commercializzazione, le spese e gli oneri regolamentari e gli obblighi amministrativi e di notifica imposti dagli Stati membri, rappresentano un forte disincentivo alla distribuzione transfrontaliera dei fondi.

Con riferimento al *contesto e ai problemi da affrontare*° l'introduzione di un prodotto pensionistico nuovo, riguardo al, rappresenta sicuramente una possibilità di crescita per il mercato italiano del sistema pensionistico complementare nonché un'occasione per incentivare la trasferibilità del prodotto tra Stati membri, incentivando le politiche del mercato unico UE.

Per quanto riguarda *gli obiettivi dell'intervento e i relativi indicatori*°, il principale obiettivo perseguito dall'Italia con l'introduzione di questo nuovo strumento è sicuramente di aumentare l'adesione da parte di lavoratori autonomi e in generale da parte di soggetti le cui carriere di lavoro non sono di tipo tradizionale a forme pensionistiche complementari, monitorabile osservando l'andamento del numero degli iscritti nel tempo. Si rinvia alla specifica sezione per ulteriori dettagli.

Per l'analisi di impatto sono state prese in considerazione diverse *opzioni di intervento*° nel seguito illustrate.

Tra le diverse opzioni di intervento è stata prescelta quella che si pone in continuità con l'attuale struttura dei prodotti di previdenza complementare, sia per quanto riguarda l'assetto ed il riparto della vigilanza tra le Autorità, sia per quanto concerne la demarcazione tra prodotti di secondo pilastro (nei quali è possibile conferire il trattamento di fine rapporto (TFR)) e di terzo pilastro.

L'AIR è stata redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze ± Dipartimento del tesoro ± Direzione V ± Ufficio III - sulla base degli elementi informativi al momento disponibili.

Lo schema di decreto legislativo per l'attuazione del Regolamento PEPP nell'ordinamento nazionale, è stato elaborato previo confronto a livello tecnico con le competenti Autorità di vigilanza, quali la COVIP, la Consob, l'IVASS e la Banca d'Italia.

Lo schema di decreto legislativo è stato sottoposto a consultazione pubblica per un periodo di 28 giorni (dal 22 febbraio al 12 marzo 2022) al fine di raccogliere i contributi delle predette Autorità competenti, nonché delle associazioni di categoria e dei principali *stakeholders*, per poi giungere ad un testo definitivo largamente condiviso.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Un maggiore sviluppo dei prodotti pensionistici individuali a livello nazionale e comunitario mira ad attenuare i problemi dell'insufficienza dei redditi di sostituzione negli anni della pensione e della mancanza di investimenti nei mercati dei capitali.

Per gli investitori al dettaglio, il PEPP costituirebbe un'ulteriore possibilità di scelta per il risparmio pensionistico complementare. I lavoratori mobili beneficerebbero di una migliore portabilità. Le norme in materia di ^a *passaporto*^o consentirebbero ai fornitori di accedere a nuovi mercati nazionali e la standardizzazione delle caratteristiche principali riduce i costi sostenuti dai fornitori e permette loro di raggruppare i contributi versati dai risparmiatori provenienti da diversi mercati nazionali.

La flessibilità relativa ad altre caratteristiche, come le condizioni di accumulo dei contributi pensionistici, permette ai consumatori di beneficiare degli incentivi fiscali nazionali nello Stato membro di residenza, a condizione che i fornitori adattino i PEPP ai criteri nazionali per l'ottenimento degli incentivi fiscali. Con la standardizzazione, i fornitori potranno offrire più agevolmente una soluzione pensionistica a imprese attive in diversi Stati membri interessate a offrire una pensione individuale ai propri dipendenti.

Come rappresentato dalla Commissione europea¹, la frammentazione del mercato impedisce ai fornitori di pensioni individuali di massimizzare le economie di scala, di diversificare i rischi e di innovare, limitando così la scelta e facendo aumentare i costi del risparmio pensionistico. La frammentazione nazionale, dunque, ostacola il mercato unico perché le divergenze tra le normative nazionali comportano costi supplementari di conformità che penalizzano i fornitori che offrono prodotti a livello transfrontaliero a causa dei maggiori costi che devono sostenere.

In tale contesto si colloca l'intervento comunitario in esame che si prefigge l'obiettivo generale di creare un mercato unico delle pensioni individuali, contribuendo in tal modo anche al completamento dell'Unione dei mercati dei capitali.

Questo obiettivo principale comprende tre obiettivi specifici: *i*) aumentare gli investimenti nell'UE e contribuire a completare l'Unione dei mercati dei capitali, con la creazione, nel lungo

¹ Cfr. Valutazione d'impatto della proposta di Regolamento sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52017SC0243>

periodo, di più ampi aggregati di risparmi pensionistici, che convogliano ulteriori finanziamenti verso investimenti produttivi a lungo termine; *ii*) migliorare le caratteristiche dei prodotti pensionistici individuali, consentendo la creazione di prodotti pensionistici individuali paneuropei semplici e trasparenti; *iii*) migliorare la fornitura e la portabilità a livello transfrontaliero dei prodotti pensionistici individuali, consentendo così ai fornitori di aumentare le economie di scala, di incrementare l'efficienza e l'innovazione e di offrire agli investitori al dettaglio la possibilità di portare con sé la pensione individuale quando si trasferiscono in un altro Stato membro.

Questo nuovo prodotto pensionistico permette ai risparmiatori di colmare il divario in materia di pensioni e, dal punto di vista del risparmiatore, aumenta la concorrenza tra i fornitori di servizi pensionistici, rendendo così il mercato pensionistico più dinamico e più conveniente.

Nel mercato italiano riveste particolare importanza il primo pilastro pensionistico pubblico e il conseguente residuale spazio per il secondo e il terzo pilastro integrativo. Quest'ultimo, infatti, risulta molto utilizzato laddove il sistema pensionistico pubblico svolge un ruolo limitato e i contributi che devono pagare i lavoratori e i datori di lavoro per la pensione di base sono inferiori. Il primo pilastro, tuttavia, non è in grado di sostenere da solo il sistema previdenziale nazionale, anche guardando all'andamento demografico degli ultimi decenni.

Per quanto concerne invece il contesto nazionale relativo al c.d. terzo pilastro, in Italia i lavoratori dipendenti iscritti al sistema della previdenza complementare sono 6,021 milioni, il 2,2 per cento in più rispetto al 2019, e rappresentano la categoria che maggiormente aderisce a tale sistema. Le forme collettive negoziali e preesistenti ne concentrano la quota maggiore (3,445 milioni); in quelle di mercato, i lavoratori dipendenti iscritti ai PIP^a nuovi^o (2,1 milioni) sono oltre il doppio di quelli iscritti ai fondi aperti (870.000). I lavoratori dipendenti includono anche 461.000 lavoratori del settore pubblico. I lavoratori autonomi sono 1,132 milioni, l'1,5 per cento in più rispetto al 2019, per il 93 per cento concentrati nei PIP^a nuovi^o (652.000) e nei fondi aperti (396.000)².

Ne risulta quindi un divario tra il numero dei lavoratori dipendenti e quelli autonomi iscritti alle forme di previdenza complementare. Di qui la necessità di incrementare il numero dei lavoratori autonomi e, in generale, dei soggetti le cui carriere di lavoro non sono di tipo tradizionale

² Fonte: Relazione annuale 2020, COVIP.

<https://www.covip.it/la-covip-e-la-sua-attivita/pubblicazioni-statistiche/relazioni-annuali/relazione-annuale-2020>.

aderenti a tali forme pensionistiche. Obiettivo quest'ultimo che viene perseguito dal presente intervento normativo

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Con riguardo agli obiettivi generali perseguiti, l'intervento normativo di attuazione del Regolamento PEPP mira ad introdurre nel nostro ordinamento un prodotto pensionistico nuovo e alternativo rispetto a quelli di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Il PEPP ha infatti lo scopo di affiancarsi ai prodotti pensionistici individuali oggi presenti sul mercato a livello nazionale, contribuendo a canalizzare maggiormente il risparmio previdenziale delle famiglie nel lungo periodo e dotato di portabilità per tutto il territorio europeo, in modo da aumentare l'offerta e quindi la competitività.

Trattasi dunque di un prodotto aggiuntivo e non sostitutivo delle altre forme pensionistiche, che non sostituisce gli schemi o i prodotti pensionistici individuali esistenti a livello nazionale e non incide sugli attuali schemi pensionistici nazionali obbligatori o aziendali o professionali (IORPs).

Come premesso, i lavoratori autonomi iscritti al sistema della previdenza complementare sono 1,132 milione a fronte dei 6, 021 milioni di lavoratori dipendenti; pertanto, l'obiettivo principale dell'introduzione di questo nuovo strumento è quello di aumentare l'adesione da parte di lavoratori autonomi e in generale da parte di soggetti le cui carriere di lavoro non sono di tipo tradizionale.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

L'efficacia delle norme potrà essere valutata *ex-post*, valutando il raggiungimento dell'obiettivo primario di sottoscrizione da parte degli investitori del nuovo prodotto. In particolare:

- le adesioni complessive a prodotti pensionistici individuali PEPP (obiettivo: incrementare il numero di soggetti che aderiscono a forme pensionistiche complementari);
- il numero di registrazioni di PEPP e la quota relativa di prodotti pensionistici individuali (PEPP) in percentuale delle attività finanziarie delle famiglie (obiettivo: migliorare le caratteristiche dei prodotti sul mercato delle pensioni individuali);
- il numero dei fornitori nazionali che realizzano PEPP e quello di coloro che si avvalgono del passaporto per l'attività transfrontaliera (obiettivo: aumentare la fornitura e la portabilità a

livello transfrontaliero dei prodotti pensionistici individuali).

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'intervento normativo mira soprattutto a fornire e regolamentare un nuovo prodotto di investimento che incentiva la portabilità transfrontaliera e per il quale, l'analisi di impatto, non lascia presupporre la necessità di interventi ulteriori rispetto a quelli regolamentari se non quelli relativi alla gestione pratica della fornitura del prodotto stesso.

Riguardo alla potestà degli Stati membri, gli interventi da valutare da parte del legislatore nazionale per il recepimento del Regolamento riguardano alcuni aspetti, tra cui l'individuazione delle autorità nazionali competenti per la vigilanza e la regolamentazione di attuazione sul rispetto delle disposizioni contenute e l'attribuzione alle stesse dei poteri di indagine e sanzionatori necessari per l'esercizio delle loro funzioni.

Al riguardo le opzioni di intervento elaborate sono le seguenti:

1. Opzione zero: consiste nel lasciare inalterato l'assetto normativo vigente. Nel caso specifico del recepimento di un regolamento europeo, l'opzione zero non è percorribile in quanto, i regolamenti comunitari hanno efficacia diretta nell'ordinamento interno nazionale, a fronte di obblighi normativi di natura comunitaria. Il Regolamento, entrato in vigore il 14 agosto 2019, è applicabile dal 22 marzo 2022, ma alcune delle sue disposizioni necessitano di interventi da parte dei Legislatori nazionali affinché esso possa pienamente dispiegare i propri effetti. Pertanto, la legge n. 53 del 22 aprile 2021, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (articolo 20, legge di delegazione europea 2019-2020) ha delegato il Governo ad adottare, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del Regolamento PEPP.

2. Opzione 1: consiste nel replicare il modello previsto per i prodotti del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in cui la Covip vigila sul prodotto mentre altre autorità conservano piene prerogative sugli intermediari che li offrono. Questo è stato in larga parte effettivamente adottato.

3. Opzione 3: consiste nell'aderire ad un modello settoriale, in cui ogni Autorità vigila sui prodotti offerti da intermediari da essa vigilati. In particolare, la COVIP è stata designata quale Autorità competente, in generale, a vigilare sugli obblighi imposti dal Regolamento (UE) 2019/1238 in capo ai fornitori di PEPP e a curare, sentite le altre Autorità, le procedure di registrazione e di cancellazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le Autorità compe-

tenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA). Sono state inoltre previste, in capo a Banca d'Italia, Consob ed IVASS lo svolgimento di alcune delle attività di vigilanza previste dal Regolamento in coerenza con il pertinente diritto settoriale ed il riparto di competenze previste a livello nazionale tra le stesse.

Un altro aspetto rimesso alla potestà degli Stati membri, cui non si è dato seguito, è relativo alla possibilità di prevedere la destinazione e/o il trasferimento di quote del TFR maturato e maturando ai PEPP.

Il Regolamento lasciava agli Stati Membri la valutazione anche su alcune questioni minori. In linea con la politica dell'UE intesa a rafforzare la tutela dei consumatori, nell'integrare quadri nazionali in materia di schemi pensionistici privati, si prevede un'opzione standard di investimento a basso rischio, accanto alla quale i fornitori possono comunque predisporre formule più sofisticate, caratterizzate in ogni caso dalla presenza di tecniche di mitigazione del rischio e piena trasparenza, in particolare sui costi e attraverso la fornitura ai risparmiatori in PEPP le proiezioni pensionistiche aggiuntive. Al riguardo, l'opzione alternativa di non attuazione risulta impraticabile per i motivi già detti sopra riguardo i precedenti punti. Come seconda opzione praticabile è stata valutata quella di prevedere la sola opzione standard.

Anche riguardo la fase di accumulo è rimessa al legislatore nazionale la discrezionalità del trattamento fiscale applicabile. Su questo punto, sono state valutate l'opzione di non intervento, l'opzione di assimilarlo al trattamento attualmente previsto per le altre forme pensionistiche complementari e l'opzione di applicare un trattamento fiscale migliorativo o peggiorativo rispetto a queste ultime.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Nel complesso si è valutata favorevolmente la creazione di un prodotto pensionistico individuale semplice e trasparente e l'adozione della opzione 3 come prescelta al fine di regolare al meglio la fornitura e la gestione di questo nuovo prodotto sul mercato, anche in considerazione delle molteplici Autorità che caratterizzano il contesto italiano e delle loro differenti attribuzioni e competenze.

Ai risparmiatori sarà data la possibilità di investire in un prodotto nuovo per loro esigenze di investimento a finalità previdenziale, gli operatori potranno offrire un prodotto che non è

standardizzato ma potranno adattarlo anche a loro esperienze purché abbia i requisiti previsti dal regolamento.

Tale iniziativa avrebbe un impatto sociale positivo, poiché un aumento della diffusione delle pensioni individuali farebbe crescere il numero di persone con un reddito adeguato dopo il pensionamento. La finalità è quindi quella di incrementare il tasso di sostituzione (i.e. il rapporto percentuale fra prima pensione e ultimo stipendio percepito prima del pensionamento. Si tratta di un parametro che consente di capire se ed in quale misura è preservato il potere di acquisto di un soggetto al termine dell'età lavorativa) che in Italia, grazie alla diffusione delle forme pensionistiche complementari che si accompagnano al pilastro della previdenza pubblica, è in fase di espansione ma mostra ancora margini di miglioramento³

Sotto il profilo dei destinatari indiretti, l'intervento normativo in esame dovrebbe ampliare il ventaglio dei fornitori: oltre alle imprese di assicurazione, oggi prevalenti, alla lista dei fornitori si aggiungerebbero anche i gestori di patrimoni e i fondi pensione specializzati. Dato che fornitori quali i gestori di patrimoni sono spesso PMI, si avrebbero ricadute positive su queste ultime, grazie alla creazione di nuove opportunità commerciali.

Inoltre, sempre sotto il profilo dei destinatari indiretti e dei possibili effetti positivi su di essi, l'intervento consentirebbe di attrarre maggiori risparmi privati e di convogliare fondi verso l'economia, creando in tal modo ulteriori fonti di finanziamento a beneficio delle PMI.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Come premesso., l'intervento normativo in discorso può avere effetti positivi per le PMI, poiché consentirebbe di attrarre maggiori risparmi privati, di convogliare fondi verso l'economia e di creare ulteriori fonti di finanziamento a beneficio delle PMI. La valutazione di impatto della Commissione europea⁴ sulla proposta di Regolamento non quantifica comunque esattamente la quota della raccolta stimata dei PEPP che potrebbe essere convogliata, direttamente o no, verso investimenti in PMI.

³ https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Spesa-soci/Attivita_di_previsione_RGS/2021/Rapporto_n22_2021_01092021.pdf pagg 207 e successive.

⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52017SC0243>: ^a *Impact Assessment*°.

Con specifico riferimento al test PMI e alle relative finalità, si rileva che l'intervento normativo in esame non comporta possibili oneri amministrativi e finanziari per le PMI.

Al riguardo si sottolinea, come noto, che la *ratio* del TEST è quella di evidenziare i possibili effetti in termini di ^a costi di regolazione^o (ossia comprensivi sia dei costi finanziari che di quelli amministrativi) di un intervento pubblico sulle PMI. In particolare, gli obiettivi del Test sono due: 1) individuare e stimare possibili oneri amministrativi e finanziari, particolarmente inutili o addirittura controproducenti, dal punto di vista delle PMI, nella nuova regolazione; 2) tenere conto di tali impatti finanziari nella formulazione della proposta finale, al fine di rendere consapevoli i decisori politici delle loro scelte⁵.

Precisamente, *« il primo passaggio del TEST consiste nel capire quali siano i soggetti che saranno/sono interessati dalla regolazione sulla quale si vuole intervenire. La prima fase del TEST consiste quindi in un'attività di analisi del contesto, cercando di capire quali e quanti siano gli utilizzatori finali della regolazione, quali siano le loro esigenze e come le PMI entrino in gioco. »*⁶

Ciò premesso in linea teorica, nella specie le PMI non sono coinvolte dal presente intervento legislativo, se non indirettamente e soprattutto al solo fine di trarne dei benefici, non già in termini di costi di regolazione eventualmente gravanti sulle stesse. Ne consegue, *de plano*, che le ulteriori fasi del TEST (consultazione dei rappresentanti delle PMI, stima dei costi *etc.*) non sono state effettuate.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento europeo mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione dei mercati dei capitali di ridurre la frammentazione dei mercati finanziari e rafforzare i flussi di capitale transfrontalieri. La priorità assoluta della Commissione è rilanciare l'economia europea aumentandone la competitività a livello globale e stimolare gli investimenti. Il rafforzamento dei mercati europei dei capitali costituisce una parte importante della risposta a tale sfida, poiché può aumentare il volume dei finanziamenti disponibili e indirizzarli in modo più efficiente verso valide opportunità di investimento in tutta l'UE.

⁵ Cfr. *Manuale per il Test PMI* ± Progetto Semplifica Italia, Marzo 2014, pag. 14 e ss.

⁶ Cfr. *Manuale per il Test PMI* ± Progetto Semplifica Italia, Marzo 2014, pag. 14 e ss.

Il PEPP costituirebbe una nuova categoria di prodotti forniti da un'ampia gamma di fornitori soggetti alla vigilanza regolamentare delle competenti autorità nazionali ai sensi dei vigenti quadri normativi.

C. Oneri informativi

Il provvedimento normativo in esame non prevede la trasmissione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione a carico dei soggetti destinatari del provvedimento.

L'opzione prescelta è un regime complementare parallelo alle normative nazionali, pertanto non si prevedono ripercussioni negative sul piano economico, sociale o ambientale, né si prevedono altri effetti significativi.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

Il provvedimento normativo non prevede l'introduzione di livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla normativa europea, ai sensi dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Delle opzioni elencate al punto 3 del presente documento, esercitabile da parte dello Stato membro, si espongono di seguito le scelte e le relative motivazioni:

Con riferimento alla designazione delle Autorità competenti, è stata adottata quella contrassegnata, in precedenza, come opzione 2, consistente nel replicare, per quanto possibile, il modello previsto per i prodotti del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in cui la COVIP vigila sul prodotto mentre altre autorità conservano piene prerogative sugli intermediari che li offrono. La COVIP, la Banca d'Italia, la Consob e l'IVASS sono state individuate quali autorità nazionali competenti designate ai sensi del Regolamento. Con tale individuazione si adempie a quanto previsto dall'articolo 2, numero 18), del regolamento (UE) 2019/1238. In linea generale la COVIP è stata identificata come autorità nazionale competente a vigilare sul rispetto degli obblighi che il Regolamento impone in capo ai fornitori di PEPP e a tal fine, dispone di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari.

In particolare, Banca d'Italia, Consob ed IVASS sono designate quali Autorità competenti ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal Regolamento in coerenza con il

generale assetto ed il riparto di competenze previsti a livello nazionale tra le stesse in materia di stabilità del sistema (e dei singoli intermediari) e correttezza delle regole di condotta (consulenza, distribuzione).

Le motivazioni consistono essenzialmente nell'aver voluto valorizzare l'attuale \pm e collaudato \pm riparto relativo alla vigilanza sui fondi pensione aperti, in cui la Covip ha piene prerogative sul prodotto, mentre sull'intermediario che li realizza sono fatte salve le competenze dell'Autorità di settore. In materia di regole di distribuzione, ad esempio, le singole Autorità potranno in questo modo essere chiamate a vigilare sul rispetto di quadri regolamentari che già presidiano abitualmente.

Con riferimento alla scelta di non consentire la destinazione e/o il trasferimento di quote del TFR maturato e maturando ai PEPP, richiesta sollevata, tra l'altro, da alcuni dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione pubblica fornendo un proprio contributo, la motivazione risiede nella volontà di voler realizzare un vero e proprio strumento di terzo pilastro, evitando sovrapposizioni con i prodotti di secondo pilastro del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nei quali può confluire il TFR. Facendo venire meno la possibilità di conferire il TFR, gli intermediari che offriranno i PEPP dovranno quindi necessariamente focalizzare il design del prodotto e le sue caratteristiche anche in base alle esigenze di quelle tipologie di soggetti le cui carriere e posizioni lavorative non prevedono lo strumento del TFR, contraddistinte quindi da un'ampia mobilità e che, in Italia, non risultano essere tra quelle che aderiscono massivamente ai prodotti previdenziali complementari esistenti.

In definitiva, quindi, con le scelte adottate, si cerca di indirizzare i nuovi prodotti PEPP verso quei soggetti che è molto presumibile che resterebbero sprovvisti da una copertura previdenziale complementare, come confermano i dati della relazione annuale COVIP per l'anno 2020 secondo cui i lavoratori dipendenti aderenti alle forme pensionistiche complementari esistenti sono 6.020.802 mentre quelli autonomi ammontano a 1.131.521 ⁷

Inoltre, con riferimento agli aspetti residuali: sotto il profilo dei costi, in conformità all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238, nonché al criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera h) della legge di delegazione europea, è stata esercitata l'opzione che consente di prevedere che il totale delle commissioni e degli oneri addebitati al risparmiatore in PEPP dal fornitore del

⁷ La relazione annuale 2020 COVIP è consultabile al seguente link

<https://www.covip.it/la-covip-e-la-sua-attivita/pubblicazioni-statistiche/relazioni-annuali>

I due dati riportati sono riscontrabili nella Tav. 1.11 a pagina 32 della relazione annuale COVIP 2020.

PEPP trasferente per la chiusura del conto PEPP detenuto presso di esso è limitato alle spese amministrative effettivamente sostenute dal fornitore di PEPP e previamente comunicate al risparmiatore in PEPP. Tale opzione garantisce infatti il maggiore contenimento e trasparenza dei costi in capo al risparmiatore.

Riguardo la fornitura ai risparmiatori in PEPP delle proiezioni pensionistiche aggiuntive, in attuazione a quanto disposto dall'articolo 37 del Regolamento PEPP, si è scelto di affidare alla COVIP, sentite le altre Autorità, la previsione puntuale delle tempistiche e delle modalità alla stregua delle quali i fornitori di PEPP sono tenuti a fornire ai risparmiatori in PEPP le proiezioni pensionistiche aggiuntive, in modo da consentire la confrontabilità dei PEPP con le forme pensionistiche individuali. In tal modo si garantisce una maggior trasparenza e maggiore consapevolezza del risparmiatore rispetto alla convenienza del prodotto, permettendo di confrontarlo con i prodotti già esistenti.

Riguardo alla disciplina delle condizioni per la fase di accumulo, in ordine alla quale il Regolamento PEPP prevede la discrezionalità del legislatore nazionale, giova rilevare come a livello comunitario è stata sottolineata l'opportunità di assicurare ai PEPP la stessa fiscalità riconosciuta alle forme pensionistiche individuali. In aderenza a quanto statuito a livello sovranazionale, il criterio di delega di cui all'articolo 20, comma 1, lettera d), della Legge di delegazione europea 2019-2020 prevede di *definire un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari ex D. Lgs. 252/2005°*, il cui regime fiscale, come noto, è articolato in modo pluriperiodale al fine di tener conto del ciclo di vita delle stesse.

Con riguardo alla fase di accumulo, tale trattamento si concretizza nella deducibilità dal reddito imponibile IRPEF dei contributi versati, purché non superiori alla somma di 5.164,57 euro all'anno.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento a livello nazionale sono: il Ministero dell'economia e delle finanze, per gli aspetti di carattere normativo contenuti nel decreto legislativo, i soggetti che applicano le disposizioni contenute nella disciplina regolamentare europea (ed in quella di attuazione nazionale) e le Autorità nazionali ed europee che li vigilano.

1.2 Monitoraggio

Gli indicatori di irferimento comprendono:

- le adesioni complessive a prodotti pensionistici individuali PEPP (obiettivo: incrementare il numero di soggetti che aderiscono a forme pensionistiche complementari);
- il numero di registrazioni di PEPP e la quota relativa di prodotti pensionistici individuali (PEPP) in percentuale delle attività finanziarie delle famiglie (obiettivo: migliorare le caratteristiche dei prodotti sul mercato delle pensioni individuali)
- il numero dei fornitori nazionali che realizzano PEPP e quello di coloro che si avvalgono del passaporto per l'attività transfrontaliera e (obiettivo: aumentare la fornitura e la portabilità a livello transfrontaliero dei prodotti pensionistici individuali).

I dati raccolti dalle autorità europee di vigilanza contribuiranno al monitoraggio degli indicatori di prestazione del PEPP. In particolare di tale dato potrà aversi evidenza nella relazione annuale della Covip.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL' AIR

Lo schema di decreto legislativo per l'attuazione del Regolamento PEPP nell'ordinamento nazionale, è stato elaborato previo confronto a livello tecnico con le competenti Autorità di vigilanza, Consob, COVIP, IVASS e Banca d'Italia ed è stato sottoposto a consultazione pubblica per un periodo di 28 giorni (dal 22 febbraio al 12 marzo 2022) al fine di raccogliere i contributi delle predette Autorità competenti, nonché delle associazioni di categoria e dei principali *stakeholders*, per poi giungere ad un testo definitivo largamente condiviso.

Sul testo posto in consultazione sono stati ricevuti contributi da parte delle Associazioni di categoria e da singoli operatori.

La durata della consultazione, in ossequio ai principi in materia, è stata scelta temperando la necessità di speditezza del processo decisionale e la promozione della partecipazione dei soggetti coinvolti.

Il coinvolgimento dei soggetti interessati è avvenuto lungo tutto il processo decisionale, soprattutto nelle fasi in cui la partecipazione degli stessi ha prodotto effetti significativi ai fini dell'elaborazione del testo dello schema di decreto.

Segnatamente, sia antecedentemente che successivamente alla conclusione della consultazione vi è stato un continuo e proficuo confronto con le Autorità e con le principali Associazioni di categoria

sulle singole tematiche, nonché sugli aspetti più rilevanti mediante riunioni di coordinamento e scambio delle rispettive osservazioni sullo schema di decreto.

Per quanto concerne in particolare l'interazione con gli *stakeholders* e come essa abbia contribuito a definire concretamente le opzioni di cui alla Sezione 3, sono stati colti i suggerimenti circa taluni aspetti della disciplina fiscale, non tanto dal punto di vista dei contenuti ma quanto per esigenza di chiarezza.

Nella specie, sono state accolte le osservazioni circa la necessità di fare riferimento ai sottoconti italiani, specificando che le condizioni relative alla fase di accumulo si riferiscono alla contribuzione nei sottoconti italiani dei conti PEPP proposti dai contratti PEPP (articolo 10, comma 1, dello schema di decreto).

Altresì, sono state accolte le osservazioni relative alla necessità di prevedere un unico meccanismo di ritenuta di imposta Riconoscendo, ai fini impositivi, autonoma rilevanza al sottoconto italiano.

Dunque, è stata garantita, nella fase antecedente l'avvio della consultazione, l'espressione di tutte le posizioni ed un'ampia partecipazione dei soggetti interessati, i quali sono stati coinvolti ai fini dell'elaborazione del testo poi sottoposto a consultazione stessa.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

L'AIR è stata redatta dal Ministero dell'economia e delle finanze ± Dipartimento del Tesoro ± Direzione V ± Ufficio III - sulla base degli elementi informativi al momento disponibili.

I contenuti dello schema di decreto sono stati valutati e discussi preliminarmente con la COVIP, la Consob, l'IVASS e la Banca d'Italia per i rispettivi aspetti di competenza.